

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p style="text-align: center;">INDICE</p> <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> <p>GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE <i>Pag.</i> 1</p> <p>COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI: <i>In sede referente</i> » 2</p> <p>COMMISSIONI RIUNITE (VII E X): <i>In sede legislativa</i> » 6</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede legislativa</i> » 7</p> <p>AFFARI INTERNI (II): <i>In sede legislativa</i> » 8 <i>In sede referente</i> » 9</p> <p>AFFARI ESTERI (III): <i>In sede referente</i> » 10 <i>In sede legislativa</i> » 11</p> <p>GIUSTIZIA (IV): <i>In sede legislativa</i> » 11 <i>In sede referente</i> » 12</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i> » 13</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i> <i>In sede referente</i> » 15</p> <p>FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede legislativa</i> » 17 <i>In sede referente</i> » 17</p>	<p>DIFESA (VII): <i>In sede legislativa</i> <i>Pag.</i> 19</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i> » 20</p> <p>TRASPORTI (X): <i>In sede legislativa</i> » 21 <i>In sede referente</i> » 22</p> <p>AGRICOLTURA (XI): <i>In sede referente</i> » 23</p> <p>INDUSTRIA (XII): <i>In sede referente</i> » 25</p> <p>LAVORO (XIII): <i>In sede referente</i> » 26</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964 » 30</p> <p>CONVOCAZIONI » 31</p> <hr style="border-top: 3px double #000; margin-top: 20px;"/> <p style="text-align: center;">GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE</p> <p style="text-align: center;">MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 17,20. — <i>Presidenza del Presidente VASSALLI.</i></p> <p>La Giunta procede all'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:</p> <p style="padding-left: 20px;">contro il deputato De Lorenzo Giovanni, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 49);</p>
--	--

contro il deputato De Lorenzo Giovanni, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 77).

Il Relatore Boldrin illustra i fatti che hanno dato luogo alle due domande di autorizzazione a procedere, connesse in quanto si riferiscono allo stesso reato, e conclude proponendo di concedere per entrambi le richieste autorizzazioni. A tale proposta aderisce all'unanimità la Giunta, che dà mandato al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato De Lorenzo Giovanni, per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 85 e 93 del codice penale militare di pace (soppressione e falsificazione di atti contenenti notizie di carattere riservato, concernenti la difesa militare dello Stato) (Doc. IV, n. 2);

contro il deputato De Lorenzo Giovanni, per il reato di cui agli articoli 41, n. 2 e 227, secondo comma, del codice penale militare di pace (diffamazione aggravata). (Doc. IV, n. 51);

contro il deputato De Lorenzo Giovanni per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 227, secondo comma, e 47, n. 2, del codice penale militare di pace, e 117 del codice penale (diffamazione aggravata). (Doc. IV, n. 80).

Il Relatore Boldrin illustra i fatti che hanno dato luogo alle domande di autorizzazione a procedere. La Giunta constatata anzitutto di essere stata legittimamente investita delle domande Doc. IV, n. 2 e Doc. IV, n. 51, provenienti dal Ministero della difesa e relative a reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare, in considerazione dell'assenso alla trasmissione degli atti ufficialmente espresso dal Ministero di grazia e giustizia; rileva altresì di non dover tener conto delle eccezioni di competenza o di giurisdizione sollevate in sede giurisdizionale fino a che non sia intervenuta sentenza di incompetenza.

Il Relatore Boldrin profila poi l'eventualità che si possano acquisire ulteriori elementi di giudizio, ai fini della valutazione della sussistenza o meno di un *fumus persecutionis* nelle fattispecie in esame, dai risultati cui perverrà la Commissione parlamentare di inchiesta sul Sifar. Su tale tema, prospettato

dal Relatore, si apre una ampia discussione a cui intervengono i deputati Malagugini, Galloni, Guidi, Bressani, Baroni, Luberti, nonché il Presidente Vassalli.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 17,45.
— Presidenza del Presidente DEGAN. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Gava.

Disegno e proposte di legge:

Proroga delle locazioni di immobili urbani destinati ad abitazioni e divieto di aumento dei canoni (1806);

Spagnoli ed altri: Norme relative alle locazioni degli immobili urbani (227);

Mariotti: Vincolo dei canoni di locazione degli immobili urbani colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (483);

Bova ed altri: Disciplina transitoria delle locazioni d'immobili adibiti ad uso artigianale e commerciale (537);

Cacciatore ed altri: Norme relative alle locazioni degli immobili urbani (745);

Donat-Cattin ed altri: Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione (1758).

Il Presidente Degan comunica alla Commissione che il Comitato ristretto ha ultimato i suoi lavori predisponendo un nuovo testo del provvedimento nel quale sono stati trasferiti numerosi emendamenti già presentati alla Commissione. Su proposta del Presidente la Commissione adotta come testo base il documento elaborato dal Comitato ristretto.

I deputati Busetto e Carrara-Sutour insistono rispettivamente sugli emendamenti Spagnoli e Cacciatore - interamente sostitutivi dell'articolo 1 - miranti ad introdurre il blocco totale e generalizzato delle locazioni.

Il deputato Busetto propone inoltre in via subordinata di modificare l'articolo 1 nel senso di mantenere il blocco dei contratti sino a che non verrà approntata una nuova e definitiva disciplina delle locazioni urbane.

Il deputato Beragnoli dichiara che voterà a favore dell'emendamento Spagnoli, poiché ritiene inidonea a tutelare le esigenze delle categorie lavoratrici la normativa predisposta dal Comitato ristretto.

La Commissione respinge gli emendamenti Spagnoli e Busetto. L'emendamento Cacciatore è precluso. Viene approvato l'articolo 1 che risulta così formulato:

« I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, già prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970, o alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi composti di non più di cinque vani abitabili oltre gli accessori e con indice di affollamento pari o superiore ad uno, purché il conduttore, o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore ai 2 milioni 500 mila lire.

Sono altresì prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 1970 i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, già prorogati con la suddetta legge 12 febbraio 1969, n. 4, per gli alloggi composti di non più di cinque vani abitabili oltre gli accessori anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno, nei riguardi dei conduttori o subconduttori che siano ciechi, sordomuti, pensionati, mutilati o invalidi di guerra, invalidi civili, del lavoro o per servizio, congiunti in primo grado di caduti in guerra, sul lavoro, o per servizio, sempre che dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire 150 mila mensili.

La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, ai conduttori o subconduttori i quali dimostrino che i loro proventi e quelli dei componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le lire 100 mila mensili. »

La Commissione respinge l'emendamento Carrara-Sutour — interamente sostitutivo dell'articolo 2 — mirante ad introdurre il divieto triennale generalizzato dei canoni, e approva l'articolo 2 nel seguente testo:

« I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore sino al 31 dicembre 1970 e si applicano per gli alloggi composti di non più di cinque vani abitabili oltre gli accessori e con indice di affollamento pari o superiore ad uno, purché il conduttore o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni 500 mila lire.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti ».

Il deputato Spagnoli insiste sul suo emendamento — interamente sostitutivo dell'articolo 3 — tendente a limitare secondo una diversa sistematica l'aumento dei canoni locatizi. Insiste altresì perché al punto 1 dell'articolo 3 siano aggiunte le parole: « restano inderogabili i limiti dei canoni stabiliti dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, relativamente alle locazioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa e tuttora vigenti ai sensi della legge 12 febbraio 1969, n. 4 ». Su questa proposta prendono successivamente la parola i deputati La Loggia e Busetto, nonché il ministro Gava che invita i presentatori a ritirarla perché superflua: se al riguardo permanessero dei dubbi, questo punto potrà essere riconsiderato in Assemblea. Il deputato Spagnoli aderisce all'invito del Ministro ritirando l'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento interamente sostitutivo Spagnoli. È precluso, per effetto delle precedenti votazioni, l'emendamento Cacciatore tendente a ridurre i canoni locatizi delle abitazioni e degli esercizi commerciali rispettivamente nella misura del 15 e del 10 per cento.

Viene altresì respinto l'emendamento Busetto tendente ad escludere l'aumento dei canoni, nella misura del 7 per cento prevista al numero 1 dell'articolo 3. La Commissione approva invece l'emendamento Olmini-Achilli-Bianco, che fissa al 5 per cento detta maggiorazione, ed approva quindi l'articolo 3, che a seguito di tale modifica risulta così formulato:

« Nei contratti già stipulati prima della entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione e di sublocazione degli immobili non soggetti al regime di blocco di cui alla legge 6 novembre 1963, n. 1444, aventi le caratteristiche di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere

ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore o del subconduttore, come segue:

1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1967, maggiorato del cinque per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;

2) all'ammontare del canone iniziale per gli immobili locati successivamente a tale data.

Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato a regime libero.

Le norme del presente articolo restano in vigore fino al 31 dicembre 1970 e si applicano quando il conduttore o il subconduttore e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a due milioni cinquecentomila lire.

Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti ».

La Commissione approva successivamente l'articolo 4, nel seguente testo:

« Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere alla esecuzione deve, in deroga all'articolo 608 del codice di procedura civile, fare istanza al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del codice di procedura civile per chiedere che venga fissata la data della esecuzione.

Se il conduttore non è presente alla pronuncia del decreto, questo deve essergli comunicato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio è disposto per motivi di inadempienza, oppure nella ipotesi che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore.

Negli altri casi il pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativamente alle condizioni del conduttore e del locatore, può fissare la data dell'esecuzione non oltre sei mesi dalla emissione del decreto.

Su istanza del conduttore che non sia moroso il pretore, con le formalità di cui al secondo comma, può prorogare per più volte e per non più di sei mesi complessivi la data

di esecuzione di cui al precedente comma quando sussistano gravi motivi.

Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione può essere concesso al conduttore un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute. Il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato.

Al conduttore moroso, che non abbia fruito del termine di grazia di cui al comma precedente, può parimenti essere concessa la proroga dell'esecuzione di cui al comma quinto, qualora provveda al pagamento delle pigioni scadute nel termine fissato dal pretore a seguito del ricorso del conduttore diretto ad ottenere la proroga. Detto termine non potrà essere inferiore a 20 giorni e superiore a 60.

Durante il periodo di graduazione e di proroga il conduttore è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione ».

Viene quindi approvato l'articolo 5 che, a seguito di un emendamento La Loggia, recita:

« Per gli alloggi soggetti a proroga ed a blocco di canoni ai sensi della presente legge, il pretore può concedere in ogni caso, anche in più riprese, l'ulteriore proroga di cui al quinto comma dell'articolo precedente fino a 30 mesi, valutate comparativamente le condizioni di urgenza o di bisogno del locatore e del conduttore.

Nella prima determinazione della proroga, quando il pretore abbia accertato la prevalenza delle ragioni del conduttore ovvero la difficoltà per quest'ultimo di trovare una nuova idonea sistemazione abitativa, anche in rapporto all'esigenza per lo stesso di continuare a risiedere nella stessa zona e nello stesso quartiere, la proroga non può essere inferiore a 12 mesi ».

Il deputato La Loggia propone di sopprimere i commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 6. Il deputato Merenda dichiara che voterà a favore dell'emendamento La Loggia perché il settore alberghiero è sottoposto ad una disciplina speciale che va ristrutturata in una sede più opportuna: vi è nella maggioranza la volontà politica di procedere in questo senso, non conviene quindi innovare affrettatamente alla normativa vigente per gli esercizi alberghieri. A queste considerazioni si associa anche il deputato Origlia.

Il relatore De Poli si rimette alla Commissione. Il Ministro Gava premette che, mentre a suo avviso sarebbe stato opportuno tenere distinti il tema delle locazioni di beni di consumo da quello dell'affitto di beni di produzione, il Comitato ristretto è andato in diverso avviso. Egli tuttavia non ritiene, per ragioni di principio ed anche morali, di poter accettare la soppressione del comma relativo all'esclusione dal beneficio di coloro che siano iscritti per un reddito imponibile superiore ai cinque milioni. È invece favorevole alla soppressione del comma che discrimina le categorie di alberghi e pensioni, sembrandogli eccessivo aggiungere anche questo caso di esclusione della proroga.

La Commissione delibera la soppressione del terzo comma, che esclude dalla proroga gli alberghi e le pensioni di lusso e di prima categoria.

L'emendamento La Loggia soppressivo del quarto comma (divenuto terzo) non viene invece approvato, ed è altresì respinto l'emendamento subordinato Merenda tendente ad aumentare a 10 milioni il limite dei cinque milioni oltre il quale è esclusa la proroga; viene invece approvato l'emendamento Olmini che eleva a 6 milioni detto limite.

Ritirato e respinto l'emendamento La Loggia soppressivo del 5° e dell'ultimo comma, viene approvato un emendamento aggiuntivo Merenda, nonché l'articolo 6 nel testo così modificato:

« Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970, i contratti di locazione e di sublocazione, già prorogati dalla legge 12 febbraio 1969, n. 4, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore un'attività professionale o commerciale, organizzata con lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti — oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda — esclusi gli apprendisti, alla data del 1° gennaio 1969, ovvero un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Le scadenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, modificato dalla legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, comprese quelle concernenti il vincolo di destinazione alberghiera, sono ulteriormente prorogate di un anno per quanto riguarda le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda.

La proroga non si applica quando il conduttore o il subconduttore siano iscritti, ai

fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore ai 6 milioni di lire.

Quando l'impresa commerciale o artigiana sia condotta congiuntamente da due o più persone deve aversi riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al più elevato dei redditi delle persone stesse.

Sono escluse dal beneficio le imprese commerciali ed artigiane organizzate in società commerciali secondo uno dei tipi previsti dal libro V del codice civile, tranne le società cooperative e mutualistiche, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Salvo che non si tratti di società cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, o di società commerciali e artigiane organizzate in società di fatto, semplici o in nome collettivo, sono escluse dal beneficio tutte le altre costituite secondo il libro V del codice civile. La proroga non si applica quando la società è iscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai dieci milioni ».

Viene quindi approvato l'articolo 7, nel seguente testo, modificato a seguito delle precedenti votazioni:

« I canoni delle locazioni e sublocazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore o subconduttore una attività professionale, commerciale o artigiana aventi le caratteristiche di cui al primo comma dell'articolo 6, nonché un'attività alberghiera, di locanda o pensione, ovvero attività culturali, di istruzione, sindacali, assistenziali e cooperative, non possono essere aumentati anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.

Nei contratti già stipulati prima della entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione e di sublocazione degli immobili non soggetti a regime di blocco, di cui al comma precedente, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:

1) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1967, maggiorato del 5 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;

2) all'ammontare del canone iniziale per gli immobili locati successivamente.

Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si

applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero.

La disciplina del presente articolo non si applica quando il conduttore o il subconduttore siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969 per un reddito superiore ai 6 milioni di lire.

Quando l'impresa commerciale, artigiana o alberghiera, di pensione o locanda sia condotta congiuntamente da due o più persone deve aversi riguardo, agli effetti del comma precedente, solo al più elevato dei redditi delle persone stesse.

Salvo che non si tratti di società cooperative e mutualistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, o di società commerciali e artigiane organizzate in società di fatto, semplici o in nome collettivo, sono escluse dai benefici tutte le altre costituite secondo il libro V del codice civile. I benefici non si applicano quando la società è iscritta nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per una somma superiore ai 10 milioni ».

La Commissione approva successivamente l'articolo 8, al quale non vengono presentati emendamenti, che recita:

« Ogni pattuizione contraria ai divieti di aumento del canone o che superi i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 7 è nulla, qualunque ne sia il contenuto apparente.

Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore o subconduttore in violazione dei divieti di aumento o che superino i limiti previsti dal comma precedente, possono essere computate in conto pigione o ripetute con azione proponibile fino a 6 mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato ».

Il deputato Spagnoli richiama l'attenzione della Commissione sul secondo comma dell'articolo 9. Bisogna evitare che questa norma elimini il doppio grado di giurisdizione, in sede di merito, per numerosissime controversie quali, ad esempio, tutte le cause relative ad inadempienze da parte dei conduttori di immobili urbani. Il ministro Gava afferma che tale timore non ha ragione d'essere, perché le norme richiamate dispongono che siano inappellabili soltanto le sentenze del conciliatore. Comunque il punto potrà essere eventualmente meglio chiarito nel corso del dibattito in Assemblea.

Viene quindi approvato l'articolo 9 che così dispone:

« Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza

del pretore del luogo in cui è situato l'immobile.

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Prima della trattazione della causa il giudice deve, in ogni caso, esperire il tentativo di conciliazione.

Il ricorso per la concessione delle proroghe previste dagli articoli 4 e 5 è comunicato a cura della cancelleria al locatore.

A cura della cancelleria è altresì comunicato alle parti il decreto di convocazione delle stesse ».

Il ministro Gava invita i deputati Ferretti, Spagnoli e Busetto a ritirare un loro articolo aggiuntivo concernente proroga dei termini stabiliti per le zone terremotate della Sicilia, tema che non è stato affrontato nel Comitato ristretto e che potrà più opportunamente essere valutato durante la discussione in Assemblea. I presentatori ritirano l'emendamento, con riserva di ripresentarlo nella sede più opportuna.

Viene infine approvato l'articolo 10, ultimo del progetto di legge, per il quale « la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

La Commissione dà mandato al Presidente di richiedere al Presidente della Camera l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

DIFESA (VII) e TRASPORTI (X)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 16,30. —
Presidenza del Presidente della VII Commissione MATTARELLA: — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Donati, e per la marina mercantile, Cervone.

Disegno di legge:

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1508).

Le Commissioni concludono la discussione del provvedimento, iniziata nella seduta del-

l'11 giugno, e approvano, senza modificazioni, l'ultimo articolo.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Sottosegretario per la riforma burocratica, Baldini, il Sottosegretario per le finanze, Micheli ed il Sottosegretario per la difesa, Elkan.

Proposte di legge:

Sarti ed altri: Inquadramento tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze del personale copista delle conservatorie dei registri immobiliari (*Parere della V e della VI Commissione*) (1034);

Querci e Vassalli: Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*) (1075);

Abelli ed altri: Modifiche alle norme sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*) (750).

Dopo ampia relazione del deputato Senese ed interventi dei deputati Pochetti, Cavallari, Galloni, Fregonese, Cesaroni, Raucci, Tozzi Condivi, del Presidente e dei sottosegretari Micheli e Baldini, la Commissione approva, all'unanimità, gli articoli delle proposte di legge nel seguente testo unificato:

ART. 1.

I registri particolari, previsti dall'articolo 2679 del codice civile, attualmente in uso presso le Conservatorie dei registri immobiliari e Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti il cui modello è approvato con decreto del Ministro per le Finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalità di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoriproduzione.

ART. 2.

I fogli indicati nell'articolo precedente, conformi ai modelli allegati e muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.

I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.

I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.

ART. 3.

Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, previste dal primo comma dell'articolo 2673 del codice civile, sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche.

Le certificazioni negative previste dall'articolo 2673 del codice civile devono essere eseguite a mano.

ART. 4.

Il diritto di scritturato previsto ai numeri 1, lettera d), 2, secondo comma, 7, 10 e 11 della Tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 150 per ogni facciata riprodotta.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono versate con imputazione all'apposito capitolo 2002 dello stato di previsione del bilancio dello Stato, al netto del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

ART. 5.

Il personale assunto per i servizi di copialtura presso le conservatorie dei registri immobiliari a norma dell'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 maggio 1969, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di età.

Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21, conserva la anzianità di servizio posseduta, da calcolarsi con decorrenza dal 19 luglio 1962, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.

ART. 6.

Sono abrogati l'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959 e la legge 7 novembre 1962, n. 1613.

ART. 7.

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all'articolo 6, valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si farà fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al precedente articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Al termine della seduta, il testo unificato delle proposte di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa (1551).

Dopo la relazione del deputato Cavallari ed interventi del deputato Pochetti e del sottosegretario Elkan, respinto un emendamento del deputato Fregonese, tendente ad estendere la norma anche agli altri consigli di amministrazione, l'articolo unico è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Salizzoni.

All'inizio della seduta il Presidente rivolge un saluto ed un ringraziamento ai deputati che hanno cessato di far parte della Commis-

sione (per avvicendamento o a seguito della nomina a membri del Governo) ed un saluto di benvenuto ai subentranti.

Nel dare notizia ai commissari che non vi hanno partecipato, della visita compiuta alle Scuole di polizia, ringrazia innanzitutto per l'accoglienza ricevuta, ineccepibile sotto ogni aspetto formale e sostanziale. Sebbene nel caso specifico riconosca che vi sono state valide motivazioni alle assenze di parte della Commissione (tra l'altro era allora in corso di discussione in aula un importante provvedimento), auspica per il futuro una maggiore partecipazione dei commissari in questi contatti che impegnano tutta la Commissione.

Riferisce, quindi, sullo svolgimento della visita nelle varie città e rileva, a conclusione, che, indipendentemente dalle diverse valutazioni che potranno essere espresse sull'argomento, non si può non sottolineare che è in atto la tendenza, nella formazione professionale e civica dei dipendenti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a non estraniarli dalla realtà politica e sociale del paese.

Altra constatazione sulla quale ritiene non possa non esserci consenso delle varie parti è la modernizzazione in atto delle attrezzature tecniche della polizia.

Una eventuale discussione sui risultati e sui problemi emersi dalla visita alle scuole di polizia potrà, a suo giudizio, effettuarsi autonomamente in una delle prossime riunioni ovvero essere tenuta congiuntamente alla discussione del bilancio degli interni. Accenna, quindi, all'opportunità di dare seguito alla proposta di una indagine conoscitiva sull'assistenza pubblica e privata. Sollecita, infine, l'apposito comitato a riunirsi e a presentare le sue conclusioni in materia di istituzione di nuovi comuni.

Le proposte del Presidente danno luogo a una breve discussione alla quale partecipano i deputati Mattarelli, Foschi, Flamigni e Franchi. La Commissione, a conclusione, concorda sulla opportunità di dedicare una apposita seduta alle questioni prospettate dal Presidente.

Disegno di legge:

Concessione di contributi straordinari ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto, per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1114).

Il relatore Palmitessa illustra favorevolmente il provvedimento raccomandandone l'approvazione.

Intervenendo nella discussione generale, i deputati Diel e Franchi illustrano i rispettivi emendamenti all'articolo 1, mentre il deputato Maulini, dopo aver ricordato le riserve di principio già espresse in sede di discussione di analogo provvedimento, rileva la eccessiva genericità circa la destinazione dei fondi e si dichiara poi contrario all'emendamento Diel che a suo giudizio potrebbe più opportunamente costituire oggetto di un ordine del giorno.

Si dichiarano contrari, con varie motivazioni, agli emendamenti dei deputati Franchi e Diel il relatore Palmitessa e il sottosegretario Salizzoni. Anche il Presidente Corona sottolinea l'incongruità dell'emendamento con la normativa in esame.

Sono, quindi, approvati nel testo trasmesso dal Senato gli articoli 1 e 2 mentre è modificato l'articolo 3, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio. Senza modificazioni è approvato l'articolo 4.

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto e approvato.

Proposta di legge:

Fracassi e Iozzelli: Modifica all'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente l'iscrizione nel ruolo separato e limitato degli ufficiali di pubblica sicurezza in carriera speciale e dei capitani provenienti dal servizio temporaneo o diversamente inquadrati nel ruolo ordinario che saranno colpiti dai limiti di età entro il 31 dicembre 1973 (647).

Il relatore Foschi, dopo aver ricordato il tormentato *iter* del provvedimento, prende atto degli emendamenti proposti dal Governo intesi a fornire una più appropriata formulazione tecnica delle norme e ad aggiungere alcuni ritocchi alla legislazione vigente per risolvere altre particolari situazioni pendenti e meritevoli di soluzione. Esprime, tuttavia, notevoli riserve sulla norma che dispone la collocazione in posizione ausiliaria dei beneficiari del provvedimento, e ne propone la soppressione.

Il deputato La Bella, manifesta la sua meraviglia e perplessità sul numero degli emendamenti presentati dal Governo, che ampliano la portata e gli effetti del provvedimento in una materia nella quale, per ammissione dello stesso Governo in sede di discussione della legge 1968, n. 408, tutte le sperequazioni esistenti venivano sanate con quel provvedimento. A suo parere gli emendamenti governativi ora presentati, ed alcune proposte di legge già annunziate alla Camera, appalesano una diversa realtà.

Si associa quindi alle considerazioni del relatore e ne condivide l'opinione di sopprimere la disposizione sulla collocazione in posizione ausiliaria dei beneficiari.

Il Sottosegretario Salizzoni esprime preoccupazioni circa la proposta soppressiva avanzata dal relatore, per le complicazioni che in futuro essa potrà comportare in presenza di analoghe situazioni. Pur con rincrescimento, si dichiara pertanto contrario al suo accoglimento.

Il Presidente Corona sottolinea le ingiuste situazioni che verrebbero a determinarsi se si accettasse integralmente il testo proposto dal Governo.

La Commissione, quindi, passa all'esame del provvedimento i cui articoli sono approvati con gli emendamenti del Governo e del relatore.

La proposta di legge viene infine votata a scrutinio segreto ed approvata.

Proposta di legge:

Polotti ed altri: Aumento del contributo di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 441, da lire 75 milioni a lire 250 milioni, in favore della Società umanitaria — Fondazione P.M. Loria (885).

Dopo breve illustrazione del relatore Servadei che ne raccomanda l'approvazione e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione approva gli articoli 1 e 2 della proposta di legge con le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio.

La proposta di legge viene infine votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 12,25.
— *Presidenza del Presidente CORONA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Salizzoni.

Proposte di legge:

Gorrieri ed altri: Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (615);

Darida ed altri: Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (1042);

Mosca e Baldani Guerra: Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (1048);

Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed attività affini (1559) (Parere alla XII Commissione).

Su proposta del relatore Sgarlata, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole all'ulteriore *iter* delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Coppo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente Cariglia ricorda che i deputati del gruppo comunista hanno fatto pervenire una comunicazione, in cui si chiede che la Commissione discuta della richiesta di una indagine conoscitiva sull'attuale situazione dell'Alleanza Atlantica, sugli sviluppi politico-militari che la sua struttura e la sua strategia hanno avuto nei trascorsi vent'anni, sulla portata dei vincoli che ne derivano per il nostro paese, sulle prospettive concrete che gli organi dirigenti l'Alleanza hanno ipotizzato e nell'ambito delle quali essi operino. La richiesta era già stata oggetto nella seduta del 27 maggio 1969, di un primo dibattito, poi rinviato per assenza di alcuni dei firmatari.

Il deputato Cardia fa presente che il tema dell'Alleanza Atlantica è stato già oggetto in ambedue i rami del Parlamento di dibattiti, in sede di Commissione, e che una più ampia discussione si avrà in Assemblea. È emersa, però, l'esigenza di una analisi più profonda dei vari aspetti politici, militari, economici e commerciali che si innestano nel quadro della politica italiana, quale deriva dall'Alleanza Atlantica: analisi, che dovrebbe precedere il dibattito politico vero e proprio e che potrebbe essere attuata attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva. Nessuna remora dovrebbe sussistere circa l'uso di tale strumento, introdotto ormai nella prassi normale, sia sul piano dei principi, perché un diniego in tal senso lederebbe i diritti del Parlamento e i rapporti tra minoranza e maggioranza — per cui il suo gruppo si riserverebbe di

continuare l'azione in un'altra sede — sia su quello di merito e procedurale, assicurando che il suo gruppo è pronto ad assumere un atteggiamento responsabile su questioni indubbiamente delicate; in particolare sottolinea l'importanza di una informazione circa il grado di autonomia nazionale che residua dagli impegni dell'Alleanza Atlantica e dall'integrazione militare, e ricorda infine come presso il Congresso americano si faccia largo uso di simili strumenti di informazione politico-parlamentare.

Il deputato Andreotti rileva una certa confusione tra l'esigenza di conoscere nel modo più ampio vari aspetti della nostra politica estera e lo strumento procedurale da adottare per raggiungere tale fine; non è il caso, aggiunge, di prendere a modello gli strumenti usati dal Congresso americano, che si inseriscono in una diversa struttura costituzionale, mentre d'altro canto non mancano sull'argomento documentazioni ufficiali, che sempre si può chiedere di ampliare e di aggiornare. Il suo gruppo, comunque, non è favorevole alla richiesta di indagine conoscitiva, sia per gli aspetti politici, in quanto è evidente che la richiesta stessa si inserisce nella linea politica del partito comunista volta a contestare l'opportunità della permanenza dell'Italia nell'Alleanza Atlantica, sia perché la materia non è tale da consentire una indagine del genere, ma, riguardando quello che è l'indirizzo generale del paese, non può che avere come interlocutore essenziale altro che il Governo, che potrà intervenire, al servizio del Parlamento, secondo i canali ordinari delle comunicazioni e dei dibattiti in sede di Commissione o di Assemblea.

Il deputato La Malfa ritiene, dato che nel prossimo mese si svolgerà in aula il dibattito sulla politica estera, che la richiesta potrebbe essere semmai ripresentata in quella sede.

Il deputato Cantalupo fa presente che il gruppo liberale, come altri gruppi, ha presentato una sua interpellanza sull'argomento della permanenza dell'Italia nel Patto Atlantico, e ritiene che la sede dell'Assemblea sia quella più opportuna per informare pienamente parlamentari e opinione pubblica, mentre l'indagine conoscitiva sarebbe una interruzione e una deviazione dallo sviluppo logico dell'argomento.

Il deputato De Marzio aderisce alla tesi dell'onorevole La Malfa circa l'opportunità di affidare all'Assemblea la decisione circa la richiesta indagine conoscitiva; ritiene, comunque, che di essa si farebbe nella fattispecie un uso non appropriato, in quanto

l'istituto medesimo va usato per la conoscenza di problemi di un certo contenuto tecnico e non per quanto attiene l'attività di governo, per conoscere la quale sono sufficienti gli ordinari strumenti regolamentari.

Il deputato Orlandi aderisce anch'egli alla tesi dell'onorevole La Malfa, rilevando tuttavia che anche nella sede assembleare la richiesta dovrebbe concretarsi in modo meno generico, che peraltro sembra difficile delineare, trattandosi di materia squisitamente politica.

Il deputato Granelli ritiene che la richiesta dell'indagine conoscitiva non debba essere scartata per motivi pregiudiziali, specialmente ove si ponga la questione di principio del diritto a ricorrere a tale strumento, entrato nella prassi parlamentare; occorrerebbe pertanto approfondire se e come si possa attuare la richiesta indagine, tenendo conto da un lato delle prerogative costituzionali del Governo e dall'altro dell'esigenza di fornire al Parlamento maggiori elementi di conoscenza sulla materia.

Il deputato Foderaro ritiene che discussioni del tipo di quelle in corso snaturino in certo modo le funzioni delle Commissioni in sede referente.

Il Presidente Cariglia fa presente alla Commissione l'esigenza di giungere ad una decisione sulla richiesta presentata dal gruppo comunista.

Il deputato Iotti Leonilde fa presente che il suo gruppo respingerebbe una preclusione della richiesta di indagine conoscitiva sul piano della legittimità, mentre sul piano del merito rileva come in analoga discussione presso la Commissione Esteri del Senato i senatori della maggioranza abbiano mostrato una maggiore disponibilità.

Il deputato Bemporad fa presente che non si pone una questione di illegittimità, essendo l'istituto dell'indagine conoscitiva entrato nella prassi parlamentare, ma solo se e come si possa effettuare sull'argomento un'indagine con interlocutori diversi dal Governo; se poi l'interlocutore sia quest'ultimo, non si tratterebbe più di indagine conoscitiva, ma di un approfondimento di problemi di politica estera da effettuarsi secondo i canali ordinari della richiesta di notizie e chiarimenti ai ministri competenti, da esaurirsi nel corso di uno o più dibattiti.

Il Sottosegretario di Stato Coppo, in relazione al dibattito in corso, fa presente che il Ministro degli affari esteri è pienamente disponibile per rispondere, nella sua responsa-

bilità, alle richieste di notizie e di chiarimenti sull'argomento dell'Alleanza Atlantica, che potrebbero essere preventivamente formulati.

Dopo ulteriori interventi dei deputati La Malfa, Andreotti, Cardia, De Marzio e Orilia, il deputato Berlinguer ritiene che le dichiarazioni del rappresentante del Governo costituiscano un primo elemento positivo della discussione e fa presente che, pertanto, il gruppo comunista, mentre non insiste sulla votazione della richiesta di indagine conoscitiva, si riserva di preparare e presentare alcuni quesiti strutturati sull'argomento dell'Alleanza Atlantica.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 12,5. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato, Coppo.

Discussione del disegno di legge:

Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero (1350).

Il relatore Bemporad riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che abroga e sostituisce le disposizioni della legge 16 dicembre 1961, n. 426, al fine di realizzare ulteriori interventi per l'acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari, anche mediante vendita e permuta di immobili demaniali all'estero.

Senza discussione la Commissione approva gli articoli del disegno di legge, con una modificazione formale dell'ultimo comma dell'articolo 3 del provvedimento medesimo.

Il disegno di legge, successivamente, è votato a scrutinio segreto e approvato, con la astensione dei deputati del gruppo comunista e del deputato Orilia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta e disegno di legge:

Pennacchini: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello (463);

Modifica dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni (1618).

Il Presidente ricorda che la Commissione iniziò a suo tempo l'esame della proposta di legge n. 463 e nella seduta del 10 giugno 1969 rinviò il seguito della discussione in attesa del preannunciato disegno di legge da parte del Governo.

Essendo stato presentato il disegno di legge n. 1618, invita il relatore Castelli a riferire.

Il relatore Castelli riferisce comparativamente sui due provvedimenti, sostanzialmente identici, dichiarandosi favorevole alla assunzione come testo base della proposta di legge Pennacchini, sia perché presentata alle Camere prima del disegno di legge, sia perché su di essa la V Commissione Bilancio ha già espresso parere favorevole, indicando anche i termini esatti per la copertura della spesa.

Conclude la propria relazione, illustrando il seguente emendamento all'articolo 1 della proposta n. 463: All'articolo 1 dopo le parole « i magistrati di cui al secondo e terzo comma » aggiungere le altre: « in quest'ultimo caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura ».

Dopo interventi dei deputati Vassalli, Guidi, Cacciatore, Manco, Bozzi, Taormina e del rappresentante del Governo, la Commissione approva l'emendamento Castelli all'articolo 1, i singoli articoli della proposta di legge n. 463 e il nuovo articolo 3, nella formulazione suggerita dalla V Commissione bilancio.

Pertanto, i magistrati che sono contemplati al secondo comma dell'articolo 11, della legge 25 luglio 1966, n. 570, e quelli che sono contemplati al terzo comma dello stesso articolo, questi a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, vengono nominati magistrati di corte di appello con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570, purché non abbiano diritto a una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

I magistrati che, entro l'anno 1962, hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 della

citata legge 25 luglio 1966, n. 570, vedranno decorrere la loro nomina nella nuova qualifica dal 31 dicembre 1962.

In fine, viene modificato il comma quinto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, per cui per i magistrati di tribunale che hanno maturato entro il 1962 l'anzianità di cui all'articolo 1 della legge 1966, n. 570, ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello, con anzianità 30 giugno 1963, la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della nomina stessa ha luogo dal 31 dicembre 1962.

In fine di seduta, la proposta di legge n. 463 viene votata a scrutinio segreto ed approvata con l'assorbimento del disegno di legge n. 1618 che, pertanto, sarà cancellato all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Lepre: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardante i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378).

Il Presidente ricorda che, prima delle ferie estive, il relatore Martini Maria Eletta svolse ampio intervento illustrativo sulle proposte di legge.

Durante le vacanze il testo di questa relazione venne distribuito a tutti gli onorevoli commissari, per cui propone di dedicare all'esame del diritto di famiglia una apposita seduta che fissa per giovedì 2 ottobre.

I rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari concordano sulla proposta del Presidente.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera la inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare subito le proposte di legge n. 1441 e 1451.

Proposte di legge:

Cacciatore e Granzotto: Conferimento di posti di uditori giudiziari (1441);

Riccio ed altri: Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dagli articoli 127 dell'ordinamento giudiziario e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1451).

Il deputato Cacciatore, in sostituzione del relatore Valiante, riferisce sulle due proposte di legge, sostenendone la opportunità di una approvazione, anche se esse hanno il carattere di un provvedimento eccezionale. Ricorda analoghi precedenti legislativi concernenti un concorso davanti alla Corte dei conti, uno per i notai ed altri per le amministrazioni postale e ferroviaria, dove degli idonei furono ammessi in graduatoria a seguito di un intervento del legislatore.

Intervengono i deputati Riccio, Vassalli, Riz, Guidi, Di Nardo Ferdinando, i quali si dichiarano favorevoli al merito del provvedimento pur non ignorandone la delicatezza. Il deputato Manco dichiara che voterà a favore delle proposte di legge, però muove censure al Ministro di grazia e giustizia, per aver determinato, a causa della scarsa preveggenza amministrativa, un intervento del Parlamento con i provvedimenti oggi in esame. Il deputato Castelli esprime motivate perplessità sul merito che si riserva di affrontare nel caso di trasferimento dei provvedimenti in sede legislativa, cui non si oppone.

Il deputato Bozzi si dichiara nettamente contrario alle due proposte di legge e ne motiva ampiamente le ragioni.

Il rappresentante del Governo dichiara che il Governo rendendosi conto dei motivi ispiratori delle due proposte non è contrario all'esame dei problemi sollevati.

Infine il deputato Riz propone alla Commissione di chiedere al Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame e la Commissione, con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi parlamentari, ad eccezione del deputato Bozzi, e senza opposizione del rappresentante del Governo, approva la proposta Riz.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo, il Ministro delle finanze Bosco ed i Sottosegretari di Stato per l'interno De Mita e per le finanze Tantalò.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (Urgenza) (1342) (Parere della I, della II e della VI Commissione).

Il Relatore Tarabini, che aveva illustrato nelle precedenti sedute la proposta di legge n. 1342, riferisce ampiamente sulla portata del disegno di legge n. 1807, rilevando preliminarmente come l'iniziativa legislativa governativa si differenzi notevolmente dal progetto La Malfa, presentato dal Governo sul finire della terza legislatura, sia per la diversa natura dei cespiti prescelti quali tributi propri delle regioni ovvero quote di tributi erariali da devolvere alle regioni medesime, sia per le maggiori dimensioni finanziarie del provvedimento in discussione. Passa, quindi, ad esaminare dettagliatamente ed analiticamente le singole disposizioni del disegno di legge, intrattenendosi sulle singole voci impositive oggetto dei tributi propri regionali e sul meccanismo della loro riscossione, nonché sul sistema di contenzioso previsto; si sofferma, successivamente, sul problema della compartecipazione delle regioni ai tributi erariali, che si presenta quale fonte principale di finanziamento dell'ente regione: riferisce, in particolare, sul fondo comune contemplato dall'articolo 8 del disegno di legge, sulla sua commisurazione e sui criteri e parametri di ripartizione del fondo medesimo, illustrando i coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti di carattere socio-economico.

Dopo aver trattato delle questioni connesse con l'accensione di mutui, l'emissione di obbligazioni e la contrazione di anticipazioni da parte degli enti di nuova istituzione, nonché delle disposizioni concernenti il demanio e il patrimonio regionale ed i contributi speciali ex-articolo 119 della Costituzione, il relatore passa in rassegna le singole disposizioni finali e transitorie, ispirate al principio di procedere al graduale trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni ed alla conseguente e cor-

rispondente dotazione di mezzi finanziari, attraverso tre fasi distinte: una prima fase caratterizzata dall'attribuzione di somme per fronteggiare le spese di impianto e di primo funzionamento dei consigli regionali; una seconda fase caratterizzata dalla esigenza di armonizzare gradualmente il passaggio delle entrate dall'erario alla finanza regionale; una terza fase, infine, caratterizzata dal graduale e definitivo trasferimento di funzioni e di mezzi finanziari in relazione alle funzioni trasferite da attuarsi mediante lo strumento delle leggi delegate. Qualche considerazione svolge ancora per quanto attiene ai problemi di copertura finanziaria, adombrando la preoccupazione che la nuova misura della quota di partecipazione delle province al provento della tassa erariale di circolazione (ultimo comma dell'articolo 12) comporti un ulteriore minore introito per lo Stato, a fronte del quale non risulterebbe individuata alcuna copertura finanziaria.

Il relatore prosegue la sua illustrazione rilevando come la quota di 700 miliardi posti a disposizione delle regioni non integra una indicazione compiuta, giacché si avranno certamente costi aggiuntivi conseguenti al trasferimento di funzioni statali alle regioni (soprattutto per una maggiore sensibilizzazione alle istanze locali), costi sul cui ammontare non risultano forniti dati e chiarimenti. Va, altresì considerato che il principio contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione (secondo cui le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province e ai comuni) potrebbe implicare ulteriori riflessi finanziari, con il pericolo di nuovi e maggiori oneri addossati a carico dei bilanci degli enti locali per il correlativo impianto burocratico che consegue alla delegazione di compiti amministrativi: chiede, al riguardo, chiarimenti al rappresentante del Governo. Osserva, ancora, che, se pure risulta giustificato il principio di conservare agli organi centrali le funzioni di accertamento dei tributi regionali, tuttavia si pone il problema di legittimare le regioni ad intervenire nel processo tributario, al fine di consentire alle regioni medesime una diretta difesa dei propri cespiti.

Avviandosi alla conclusione il relatore richiama all'attenzione della Commissione la esigenza che una legge sulla finanza e sulla tecnica finanziaria delle regioni non possa non affrontare e risolvere il problema relativo ai bilanci di tali enti; posta la necessità che tutte le regioni si amministrino secondo criteri uniformi ed omogenei, sarà necessario

chiarire e precisare nella legge se dovrà essere adottato un sistema di competenza pura (quale quello previsto per il bilancio dello Stato) ovvero un sistema di competenza mista o impropria (quale quello previsto dalla legge sulla finanza locale).

Il deputato Compagna avverte la sensazione che il disegno di legge in esame rappresenti «l'ultimo ponte per toccare la sponda dell'ordinamento regionale», anche se l'attuazione dell'ordinamento medesimo avrebbe dovuto essere convenientemente preceduto da una adeguata ristrutturazione delle autonomie locali e da una opportuna considerazione della politica della strategia urbana e metropolitana. Richiama alla esigenza di non incorrere nell'errore di costituire le regioni senza una conveniente organicità (che si misura dal carattere centripeto delle regioni medesime); al contrario, raccomanda di perseguire la finalità di un inserimento nella programmazione nazionale delle regioni, quali articolazioni territoriali della programmazione medesima. Dopo aver posto l'accento sulla necessità delle leggi quadro come punto di riferimento in vista del quale effettuare il decentramento delle funzioni statali, ritiene che il progetto di legge in esame possa risultare accettabile nella misura in cui non sono stati ancora affrontati e risolti i problemi che sono a monte del decentramento regionale (e la stessa relazione introduttiva è consapevole di tale lacuna), problemi che vanno sollecitamente posti nelle sedi opportune, indipendentemente dall'approvazione della legge finanziaria regionale.

Interviene, quindi, il deputato Mussa Ivaldi Vercelli, il quale rileva preliminarmente come, nella attuazione dell'ordinamento regionale, si proceda attraverso un metodo «per approssimazioni successive», giacché la logica avrebbe consigliato di far precedere la legge finanziaria dalla normativa relativa all'attribuzione delle funzioni e alla ripartizione di responsabilità, sicché emerge il carattere di provvisorietà e di approssimatività cui si ispira la legge finanziaria, anche se quest'ultima si presenta nella migliore formulazione possibile. Dopo aver brevemente accennato alla esigenza insopprimibile degli enti locali di scegliere direttamente i propri funzionari, conclude osservando come la disposizione che prevede una dotazione di mezzi finanziari per le spese di impianto di primo funzionamento delle regioni costituisca forse la norma più interessante, che finalmente mette in moto il procedimento per la istituzione dell'ente regione.

Il deputato Bodrato, pur condividendo talune preoccupazioni di ordine generale emerse nel corso del dibattito, ritiene che nessuna valutazione pessimistica debba discendere dal fatto che il Parlamento sia chiamato a discutere la legge finanziaria prima delle leggi quadro, poiché la istituzione delle regioni rappresenta un processo di attuazione costituzionale al quale debbono concorrere anche le regioni, tant'è che la riforma dello Stato potrà realizzarsi nella misura in cui si faranno le regioni e la stessa ristrutturazione delle autonomie locali dovrà necessariamente imperniarsi sulle regioni. L'oratore prosegue consentendo sulla rilevanza politico-amministrativa dei problemi delle aree metropolitane e svolge qualche osservazione e considerazione per quel che attiene al rapporto tra ammontare di tributi propri e quote di tributi erariali, avvertendo la necessità di trovare un diverso equilibrio ovvero di ridiscutere e rielaborare i criteri ed i coefficienti di ripartizione del fondo comune, per evitare che tale fondo consegua un risultato contrario a quello che il legislatore si propone e, in definitiva, esasperi sperequazioni economiche e contrasti tra regione e regione.

Il deputato Delfino, premessa la impossibilità di una analitica disamina delle singole disposizioni contenute nella iniziativa governativa (portata a conoscenza dei deputati non più tardi di ieri), ricorda l'impegno assunto dal Presidente Rumor di considerare l'istituzione delle regioni come occasione irrinunciabile per affrontare i problemi della riorganizzazione dello Stato, nonché l'impegno di portare avanti la legge finanziaria regionale congiuntamente agli altri provvedimenti riguardanti la struttura e le funzioni delle regioni e le leggi cornice: ciò lasciava sempre presumere l'intenzione di risistemare quel processo logico di produzione legislativa che, affermato e ribadito fin dal 1953 con la legge Scelba, era stato poi turbato e sconvolto a seguito dell'approvazione della legge sulla elezione dei consigli regionali. La presentazione ora del disegno di legge sulla finanza regionale indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento sul trasferimento di funzioni e sulle leggi quadro annulla tale aspettativa ed impedisce di determinare il *quantum* della spesa necessaria all'attuazione dell'ordinamento regionale in quanto preliminarmente non si individuano le attribuzioni delle regioni. Aggiunge che il disegno di legge in esame contiene, all'articolo 15, una delega legislativa al Governo attraverso la quale si tenta di far passare le leggi-quadro concernenti il

passaggio di funzioni dallo Stato alle regioni e manifesta l'impressione che tale delega esuli dalla competenza primaria della Commissione bilancio. La farraginosità delle disposizioni contenute nella iniziativa governativa d'altra parte è tale che ne risultano una valutazione negativa e l'impressione che la maggioranza non sia ancora d'accordo sul tipo di regione che intende istituire. Avviandosi alla conclusione, ritiene che non risultino dati e chiarimenti sufficienti per calcolare l'ammontare delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, calcolo tanto più arduo giacché la determinazione delle funzioni da trasferire non è individuata nella legge, ma rimessa ai successivi provvedimenti governativi.

Il deputato Cottone ricorda che la sua parte ha da tempo proposta una inchiesta sulla situazione degli enti locali quale necessaria premessa per una coerente e responsabile riforma dell'ordinamento statale. Premesso che secondo le disposizioni contenute nella legge del 1953 le regioni, anche in mancanza di leggi quadro, hanno facoltà di legiferare su talune materie, richiama alla situazione drammatica in cui verranno a trovarsi le assemblee legislative regionali, costrette alla inoperosità ovvero tentate a legiferare sconfinando da quelle che sono le loro competenze; manifesta tutte le proprie preoccupazioni per una riforma sbagliata che potrebbe portare a situazioni difficilmente o faticosamente riparabili. L'oratore chiede, quindi, alla responsabilità del Governo e della maggioranza di valutare coscientemente se l'attuale situazione generale economica, assai pesante e turbata da rivendicazioni salariali, consenta di affrontare il costo di questa riforma, ammonendo che l'esperienza fin qui vissuta dalle cinque regioni a statuto speciale ha dimostrato la incapacità funzionale di tali organismi.

La Commissione affronta, quindi, con interventi dei deputati Passoni, Delfino, Cottone, Barca, Raucci, del relatore Tarabini, e del ministro Bosco un ampio dibattito sul calendario dei propri lavori, al termine del quale il Presidente rinvia il seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge alla seduta pomeridiana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 18. —
Presidenza del Presidente TREMELLONI. — Intervengono, per il Governo, il ministro delle

finanze Bosco ed i Sottosegretari di Stato per l'interno De Mita e per le finanze Tantalò.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (Urgenza) (1342).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno e della proposta di legge.

Interviene il deputato Raucci, il quale, premesso che il disegno di legge rappresenta una seria base di discussione, ribadisce il convincimento che l'attuazione dell'ordinamento regionale debba rappresentare un momento per esaltare e rafforzare tutto il settore delle autonomie locali. Svolge, quindi, qualche considerazione e qualche osservazione sulle singole disposizioni contenute nel provvedimento governativo, rilevando come, soltanto attraverso la introduzione della imposizione diretta quale tributo proprio delle regioni, si raggiunga l'affermazione del concetto di autonomia regionale; critica il tentativo di escludere la regione dalla fase di accertamento e di contenzioso, mentre ritiene necessario ribadire che i contributi speciali (previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione e richiamati dall'articolo 11 del disegno di legge) siano assegnati attraverso la partecipazione diretta delle regioni interessate. Notevoli perplessità manifesta a proposito della delega contenuta nell'articolo 15. sul trasferimento delle funzioni, per la generalità dei criteri e dei principi direttivi ivi contenuti, ritenendo al riguardo senz'altro preferibile la soluzione adottata dalla proposta di legge Ingrao, che fa espresso riferimento ai compiti attribuiti dalla Costituzione alle istituende regioni.

Il deputato Passoni considera anch'egli il progetto di legge governativo un valido strumento di lavoro, anche se manifesta l'auspicio che la Commissione possa operare per un suo miglioramento. Dopo aver espresso riserve sulla delega contenuta nell'articolo 15 e dopo aver lamentato che la iniziativa governativa non prevede alcuna compartecipazione delle regioni all'accertamento e alla determinazione delle imposte dirette (strumento fondamentale, attraverso cui si realizza la vera autonomia regionale), richiama l'attenzione sui delicati problemi di connessione che si pongono tra finanza regionale e finanza locale, sollecitando, al riguardo, che la Commissione finanze e tesoro della Camera elabori

tempestivamente un articolato parere sulla finanza regionale, in modo da consentire alla Commissione di evitare qualsiasi interferenza e qualsiasi contrasto tra il disegno di legge in esame e quello concernente la riforma della finanza locale, assegnato a quella Commissione.

Il deputato Giancarlo Ferri ritiene che l'unico parametro valido per giudicare il progetto governativo consista nel verificare se il meccanismo finanziario ivi proposto consenta o meno di modificare l'attuale centralismo burocratico su cui si fonda l'ordinamento italiano, ammonendo che il decentramento delle funzioni statali ha valore soltanto nella misura in cui renda possibile la partecipazione delle masse popolari alle decisioni sociali ed economiche del paese. Venendo, quindi, a trattare di talune delle soluzioni prospettate con il disegno di legge in esame, manifesta qualche critica sul meccanismo di ripartizione del fondo speciale (di cui al penultimo comma dell'articolo 8), adombrando la preoccupazione che tale meccanismo condizioni il futuro economico delle regioni, escluse da qualsiasi partecipazione alla determinazione della formazione di risparmio pubblico: torna qui il discorso sulla esigenza di delegare alle regioni le funzioni di accertamento tributario ed, al riguardo, si dimostra pretestuoso il discorso sulla onerosità degli uffici regionali che dovrebbero essere istituiti. Qualche considerazione svolge, ancora, a proposito della struttura del fondo perequativo (auspicando una fluidificazione delle entrate per tale via attribuite alle regioni e, in definitiva, un meccanismo finanziario che spinga le regioni medesime alla presentazione di richieste di sviluppo globali), nonché a proposito della imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio disponibile, della tassa di circolazione (quale strumento di una politica di prelievo, che scoraggi o incoraggi determinati consumi) e, infine, sui criteri e principi direttivi in materia di delegazione legislativa per il trasferimento del personale.

Il deputato Scotti rileva che il meccanismo finanziario predisposto dal disegno di legge consenta un graduale e responsabile riordinamento dello Stato. A suo avviso, elementi positivi del provvedimento in esame sono anzitutto il riconoscimento che il provvedimento medesimo è realizzato in una prospettiva di sviluppo delle funzioni regionali e, in secondo luogo, che il trasferimento di funzioni avviene per settori organici di mate-

rie, evitandosi in tal modo sovrapposizioni di competenze e di iniziative e sterilizzazione dell'impiego della spesa pubblica nelle regioni. Riprendendo talune osservazioni già emerse nel corso del dibattito, manifesta perplessità circa il rapporto quantitativo tra tributi propri assegnati alle regioni e quote di tributi erariali ad esse devolute; invita ad una attenta riflessione sulla strutturazione del fondo perequativo ed ammonisce che il trasferimento delle funzioni statali alle regioni deve avvenire con un processo in cui le regioni medesime non debbono rimanere estranee; qualche osservazione svolge, infine, a proposito della formulazione dell'articolo 11.

Prende, quindi, la parola il deputato Di Lisa, il quale sottolinea come la partecipazione delle regioni all'accertamento fiscale non determina di per sé il raggiungimento di una perequazione tributaria, giacché altera la giustizia fiscale generale, essendo uno strumento quello fiscale troppo esposto alla concorrenza tra le regioni per attirare e localizzare interessi particolari o settoriali che siano ritenuti utili al rispettivo sviluppo; si introdurrebbe, altresì, un elemento discrezionale di quella programmazione nazionale cui si vuole e si deve far carico del riequilibrio delle zone, dei settori e delle categorie meno favorite, secondo parametri calcolati a livello nazionale. Afferma, quindi, che la legittimazione dei poteri regionali sullo strumento fiscale dovrebbe, se mai, avvenire a livello centrale ovvero a livello delle ramificazioni periferiche dell'autorità tributaria. Premessa qualche considerazione sulla prospettiva dei bilanci delle regioni a statuto ordinario (che va affidata, quanto agli obiettivi, alla programmazione, e, quanto ai mezzi, ad una diversa impostazione e redazione dei bilanci dell'amministrazione centrale), chiede chiarimenti al Governo sui criteri con i quali sono state quantificate le dotazioni da attribuire alle regioni per le spese di impianto e di primo funzionamento ed assicurazioni sulla congruità di tali dotazioni a fronteggiare tutte le occorrenze derivanti dalla istituzione delle regioni medesime.

Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori, alla quale partecipano i deputati Cottone, Delfino, Compagna e Fabbri, il Presidente Tremelloni rinvia il seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge alla seduta di martedì 30 settembre alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,20.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Sarti; per il tesoro, Picardi e per le Finanze, Borghi e Tantalò.

Disegno di legge:

Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette (1511).

Il relatore Laforgia chiede un breve rinvio della discussione ai fini della predisposizione di talune modifiche da proporre al disegno di legge.

La Commissione rinvia quindi la discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 10,40. *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Sarti, per il tesoro, Picardi e per le finanze, Borghi e Tantalò.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532);

Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592).

Il relatore Patrini dichiara che i contatti fra le parti, in vista della soluzione dei problemi in sospenso, hanno dato frutti positivi tali da garantire la concordanza sui più importanti emendamenti. Propone pertanto alla Commissione di richiedere il trasferimento dei provvedimenti in sede legislativa.

Il deputato Vespignani ricorda i punti di dissenso sul disegno di legge, relativi all'articolo 4 (la sua parte chiede il mantenimento dell'attuale *quorum* per la votazione dei bilanci e per la verifica delle effettive maggioranze consiliari), all'articolo 5 e all'articolo 8. Si augura che la maggioranza e il Governo accolgano almeno in parte gli emendamenti proposti dal gruppo comunista, ma non può che subordinare il consenso alla richiesta di sede legislativa ed una preliminare dichiarazione del Governo sul problema del *quorum*.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti, ricorda che l'abbattimento del *quorum* proposto dal Governo si inserisce in uno schema logico inteso ad assicurare stabilità ed efficacia amministrativa agli esecutivi degli enti locali. Il Governo è parimenti interessato ad accelerare il più possibile l'*iter* del provvedimento sulla finanza locale e, sciogliendo la riserva sul problema del *quorum*, al fine di rendere possibile il proseguimento dei lavori in sede legislativa, dichiara di non fare del problema stesso una questione di fondo e di rimettersi per la soluzione da adottare alle decisioni della Commissione. È del pari evidente che il problema è di grande rilievo politico ed amministrativo ed il Governo si riserva di riproporre l'esigenza di stabilità, efficacia e certezza del funzionamento degli enti locali nel quadro di una ristrutturazione organica che sarà resa indispensabile allorché saranno state istituite le Regioni a statuto ordinario.

Il deputato Vespignani osserva che la sua parte ha sempre sostenuto che il problema della verifica delle maggioranze consiliari deve essere affrontato in sede di riforma della legge comunale e provinciale. Sulla base delle dichiarazioni fatte dal sottosegretario di Stato per l'interno la sua parte dichiara di aderire alla richiesta di sede legislativa.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, consenzienti per il Governo i Sottosegretari di Stato per l'interno, Sarti, per il tesoro, Picardi e per le finanze, Tantalò, di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti 532 e 592.

Proposte di legge:

Abelli ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

Roberti ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

Raffaelli ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505).

Il relatore De Ponti illustra ampiamente la portata delle proposte di legge che pongono problemi di grande rilievo cui la sua parte non è insensibile. Esistono d'altra parte esigenze di razionalità legislativa che inducono a chiedersi se sia conveniente dare una soluzione frammentaria e parziale ad una mate-

ria quale quella tributaria contemplata organicamente dal disegno di legge n. 1639 di delega al Governo per la riforma tributaria. Esaminati dettagliatamente gli articoli delle proposte di legge propone alla Commissione di accantonarle con l'invito ad affrontare celermente la discussione sul disegno di legge di riforma tributaria.

Il deputato Abelli osserva che l'invito, apparentemente logico, non si giustifica alla luce dei tempi assai lunghi che comporterà l'*iter* della delega tributaria. Ricorda che la sua proposta si limita ad adeguare le aliquote di ricchezza mobile ragguagliandole alla dinamica delle quote esenti per la complementare.

Il deputato Raffaelli osserva che l'*iter* della riforma tributaria ha due scadenze successive: quella della legge di delegazione e quella dei provvedimenti delegati. L'*iter*, per quanto accelerato possa essere, sarà oggettivamente lungo. I problemi emergenti dalle proposte di legge non sono di oggi, ma sono oggi più che mai urgenti. La pesantezza del prelievo fiscale sui redditi di lavoro pone grossi interrogativi sociali, economici ed umani che non possono essere più a lungo disattesi. La sua parte ha perciò già richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della proposta di legge n. 505. A seguito di ciò il Presidente della Camera ha assegnato alla Commissione un termine per riferire. I lavoratori ed i sindacati sentono vivamente la esigenza di eliminare una stridente ingiustizia che vanifica i risultati dei rinnovi dei contratti di lavoro. Si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che esamini, entro i termini stabiliti dal Presidente della Camera, le proposte di legge.

Il deputato Serrentino dichiara che la sua parte è sensibile alle esigenze prospettate dalle proposte in discussione. Occorrono decisioni rapide, specie di fronte ai rinnovi dei contratti di lavoro. È favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il deputato Silvestri ricorda che i problemi in discussione sono largamente sentiti dai lavoratori. C'è d'altronde l'esigenza di razionalità legislativa. Si dichiara pertanto favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che tenga conto dei principi generali del disegno di legge n. 1639.

Il deputato Azzaro dichiara che la sua parte si rende conto delle ragioni di giustizia che motivano le proposte. Si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che ispiri i suoi lavori all'organicità, in rapporto al disegno di riforma tributaria,

ed alla necessità di coprire la riduzione d'entrata che le proposte comportano.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Borghi, sottolinea la grande importanza sociale e politica delle proposte in discussione, la delicatezza e complessità di una materia di dimensioni assai rilevanti, l'esigenza di organicità in rapporto all'*iter* del disegno di delega per la riforma tributaria. Il Governo è favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che valuti ed approfondisca le proposte tenendo presenti i principi semplificativi contenuti nel disegno di riforma tributaria, finalizzando ad essi le soluzioni parziali da adottare per le proposte di legge, e che calcoli le dimensioni degli oneri e delle coperture da reperire.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina di un comitato ristretto cui verranno assegnati termini che consentano il rispetto di quelli stabiliti dal Presidente della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Elkan e Donati.

Proposta di legge:

Covelli ed altri: *Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia (Testo unificato modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (97-106-415-450-500-B).*

Il relatore Fornale invita la Commissione ad approvare la modificazione del Senato al primo comma dell'articolo 2, nonché la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 6 proposta dalla V Commissione, in sede di parere, in sostituzione del testo approvato dal Senato.

Nella discussione generale intervengono i deputati Guadalupi e Scarascia Mugnozza.

L'onorevole Guadalupi lamenta che il parere della Commissione bilancio, con il conseguente rinvio al Senato, ritardi ulteriormente l'emanazione del provvedimento che, di valore essenzialmente simbolico e morale, perde gran parte del suo significato se perde di tempestività.

L'onorevole Scarascia Mugnozza, a sua volta, fa presente che gli assegni di medaglia

vengono corrisposti in dicembre e che sarebbe molto grave se per quell'epoca non dovessero essere pronte le nuove liquidazioni. Fa quindi voti per la più sollecita e definitiva approvazione del provvedimento da parte del Senato e per la predisposizione fin da ora, da parte del Ministero del tesoro, dei mandati di pagamento aggiornati secondo le nuove norme.

Il sottosegretario Elkan dichiara di condividere le considerazioni e le preoccupazioni degli onorevoli Guadalupi e Scarascia Mugnozza.

La Commissione approva, quindi, le due modificazioni proposte dal relatore, e approva anche il seguente ordine del giorno, a firma dei deputati Guadalupi e Scarascia Mugnozza:

« La VII Commissione Difesa, nell'approvare il testo unificato delle proposte di iniziativa parlamentare dei deputati Covelli ed altri, nn. 97-106-415-450-500 B, dall'oggetto: " assegni straordinari ai decorati al valore militare e dell'ordine militare d'Italia ",

invita il Governo

a voler predisporre in tempo utile quanto necessario perché i miglioramenti predisposti e concessi con gli assegni straordinari vengano corrisposti entro l'anno 1969 ».

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto (1671).

Il relatore de Meo illustra favorevolmente il provvedimento e favorevoli si dichiarano i deputati Fasoli e Guadalupi; dopo di che il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio in attesa del parere della X Commissione.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito (1684).

Il relatore Scarascia Mugnozza illustra favorevolmente il provvedimento e favorevole si dichiara l'onorevole Fasoli, seppure non lo giudichi perfettamente adeguato.

Anche il Sottosegretario Elkan raccomanda l'approvazione del provvedimento.

La Commissione passa, quindi, all'esame dei due articoli e li approva senza modificazioni.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'aeronautica militare (1685).

Il deputato de Meo, il quale sostituisce il relatore Mazzarrino, illustra favorevolmente il provvedimento.

Nella discussione generale intervengono i deputati Fasoli (il quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, anche se giudica il provvedimento tardivo e insufficiente), e Guadalupi (il quale, nel dichiararsi favorevole, contesta le osservazioni dell'onorevole Fasoli).

Il sottosegretario Elkan fa proprie le considerazioni dell'onorevole Guadalupi circa l'adeguatezza e la tempestività del provvedimento.

La Commissione passa quindi all'esame dei tre articoli e li approva senza modificazioni.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

(La seduta, sospesa alle 10,45, riprende alle 17).

Disegno di legge:

Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (1671).

La Commissione, preso atto del parere favorevole della X Commissione trasporti, conclude la discussione del provvedimento, iniziata nella mattinata.

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, esso è votato direttamente a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Integrazione dello stanziamento di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309, e 4 febbraio 1967, n. 27, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma (1368).

Il relatore Giraudi riferisce sul provvedimento dichiarandosi favorevole alla sua approvazione.

Intervengono i deputati: Calvetti, il quale, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento, sottolinea in generale le conseguenze negative per quanto attiene all'importo della spesa derivante dai ritardi nella esecuzione delle opere pubbliche; e Cianca, il quale, dopo aver rilevato che la spesa per la realizzazione dei nuovi uffici giudiziari di Roma è risultata più che raddoppiata rispetto alle previsioni iniziali, formula una serie di critiche circa le modalità di esecuzione delle opere pubbliche e le scelte architettoniche ed urbanistiche assunte in proposito, riferendosi in particolare all'opera che forma oggetto del disegno di legge.

Dopo l'intervento del relatore Giraudi, che ricorda le cause che hanno determinato una serie di ritardi per la realizzazione dei nuovi uffici giudiziari di Roma e sottolinea che il problema trova sua completa soluzione col disegno di legge in discussione, e del sottosegretario Russo Vincenzo, il quale fa rilevare il carattere anelastico della spesa pubblica e la complessità delle procedure previste per la esecuzione delle opere pubbliche, la Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge con un emendamento proposto dal Governo diretto a sopprimere il riferimento alla prosecuzione dei lavori in corso.

Gli articoli 2 e 3 vengono approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato al termine della seduta.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova linea ferroviaria Cosenza-Paola (1553).

Il Sottosegretario Russo Vincenzo propone preliminarmente un nuovo testo del disegno di legge diretto ad elevare ad 11 miliardi lo stanziamento previsto, in relazione alle difficoltà insorte nella realizzazione dell'opera ed al nuovo tracciato previsto.

Dopo un intervento del deputato Greggi che chiede chiarimenti in ordine alla realizzazione dell'opera ed alla spesa prevista, la

Commissione delibera di accogliere in via di principio il nuovo testo proposto dal Governo e di trasmetterlo alla Commissione bilancio affinché esprima su di esso il proprio parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO, indi del Vicepresidente BIANCHI GERARDO.* — Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Valsecchi.

All'inizio della seduta, il Presidente avverte che il Ministro Valsecchi farà precedere un'esposizione sulla situazione del suo dicastero, in riferimento ai provvedimenti all'ordine del giorno.

Il Ministro Valsecchi, premesso che i provvedimenti all'esame della Commissione traducono in termini normativi le conclusioni di una lunga serie di contrattazioni fra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione, si sofferma anzitutto sulla politica condotta nel recente passato dall'Amministrazione delle poste, rilevando che essa si è mossa secondo una duplice direttiva intesa da un lato a potenziare i servizi meccanici per adeguarli ai più recenti progressi tecnici, dall'altro ad assumere personale qualificato mediante concorsi pubblici e l'istituzione di corsi di perfezionamento. Rileva, quindi, che se l'Amministrazione ha dovuto sempre far ricorso alla corresponsione di straordinari al personale, ha peraltro potuto potenziare la produttività dei dipendenti mediante il premio annuale di incentivazione.

Fa presente che l'equilibrio raggiunto nella gestione dell'Amministrazione si rompe quando un numero di dipendenti assai maggiore delle aspettative utilizzò la facoltà di esodo concessa dalla legge 12 marzo 1968, n. 325, tanto più che la stessa legge vietava di coprire i posti di organico rimasti vacanti. Per far fronte alla situazione ora illustrata, il Governo ha ritenuto di dover predisporre i disegni di legge n. 1599 e n. 1644 che, il primo in via transitoria, il secondo in via definitiva, intendono dare soluzione ai problemi prospettati.

Dopo aver rilevato che in analoga difficoltà versa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la quale si pone pertanto la necessità di una congrua assunzione di personale, il Ministro si sofferma sul problema della ri-

duzione dell'orario, che deve essere portato a 40 ore settimanali in relazione al disposto dell'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 249. A ciò provvede gradualmente, per il settore di sua competenza, il disegno di legge n. 1688.

Il Ministro conclude la sua esposizione precisando che il Governo, con la presentazione dei provvedimenti all'esame della Commissione, vuole da un lato immettere nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il numero di unità necessarie al migliore e più economico espletamento dei servizi, dall'altro assicurare ai dipendenti condizioni di lavoro più umane.

Dopo che il Presidente Guerrini ha ringraziato il Ministro per la sua dettagliata esposizione, il deputato Cebrelli rileva che i provvedimenti a cui ha fatto riferimento il Ministro hanno carattere parziale e non risolvono alla radice la crisi del settore. Sollecita pertanto una ampia discussione per affrontare i problemi secondo precisi criteri di priorità, per realizzare la ristrutturazione delle aziende e nel contempo una equa politica del personale.

Disegno di legge:

Norme in materia di esonero dal pagamento del canone di concessione e dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale per la cessione da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di collegamenti telegrafici ad uso privato (1561).

Il relatore Squicciarini riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che perequava ai comuni le province e le regioni per quanto riguarda l'esonero dal pagamento del canone di concessione di collegamenti telegrafici ad uso privato, ed esonera gli enti locali, nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri, dall'obbligo del relativo depositivo cauzionale.

Dopo che il ministro Valsacchi ha aderito alla relazione del relatore, la Commissione approva i due articoli del disegno di legge, che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (1599).

Il relatore Squicciardini illustra favorevolmente il provvedimento, che è inteso a far fronte alle eccezionali esigenze conseguenti

all'esodo di personale più massiccio del previsto, disposto dall'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Intervengono, quindi, i deputati Monaco, che preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur avvertendo che un'amministrazione accorta avrebbe dovuto e potuto prevedere le dimensioni dell'esodo; Cebrelli, che annuncia l'astensione dei deputati comunisti i quali riconoscono che per il 1969 il provvedimento è necessario, ma sollecitano iniziative atte a risolvere definitivamente il problema; Mancini Antonio, il quale fa presente che nel settore delle poste il ricorso alla corresponsione dello straordinario è indispensabile in quanto è notevolissima la discontinuità del lavoro, talché provvedimenti generali di blocco dello straordinario non dovrebbero riguardare anche l'amministrazione delle poste; e Pirastu, che si sofferma sull'ingiustificato sistema di esazione adottato dalla SIP.

Dopo brevi repliche del relatore e del ministro, la Commissione approva un emendamento formale, proposto dal Presidente, soppressivo della prima parte dell'articolo 1, fino alle parole: « legge 12 marzo 1968, n. 325 ». Su proposta del deputato Bianchi Gerardo, con il quale concordano il relatore ed il ministro mentre dissente il deputato Damico, la Commissione approva altresì il principio di estendere anche al 1970 l'autorizzazione disposta con il disegno di legge, con conseguente diversa indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito della discussione, in attesa che la Commissione bilancio esprima il suo parere sulla modifica del disegno di legge.

Disegno e proposte di legge:

Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644);

Reale Giuseppe ed altri: Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (970);

Mancini Antonio ed altri: Conferimento dei posti di organico nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389).

Il relatore Canestrari illustra ampiamente il disegno di legge che intende definitivamente colmare la notevole vacanza di posti determi-

natasi nell'amministrazione delle poste e nelle Aziende di Stato per i servizi telefonici a causa sia delle normali cessazioni di servizio, e, soprattutto, per effetto dell'esodo volontario disposto dalla legge 12 marzo 1968, n. 325.

Il relatore, rileva anzitutto che il provvedimento, per quanto riguarda l'Amministrazione delle poste, abroga il divieto di coprire per 5 anni i posti lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego per l'esodo, ed autorizza l'assunzione degli idonei dei concorsi delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Per l'Azienda per i servizi telefonici si prevede l'espletamento degli opportuni concorsi.

Dopo essersi soffermato su alcune disposizioni particolari di carattere transitorio e sull'effettivo onere implicato dal provvedimento, il relatore conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge che consentirà, tramite l'immissione di unità di personale selezionate per pubblico concorso e fisicamente idonee, un notevole guadagno in termini di produttività e di efficienza.

Il relatore illustra, quindi, anche le proposte di legge n. 970 e n. 1389, rilevando che trattasi di provvedimenti di minor portata, alcune disposizioni dei quali potranno eventualmente essere recepite nel testo governativo.

Conclude proponendo che, poiché sono già stati presentati numerosi emendamenti, sia costituito un Comitato ristretto avente il compito di esaminare tali emendamenti e concordare un testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Dopo interventi dei deputati Reale Giuseppe, Macchiavelli, Damico, Belci e Mancini Antonio, il Presidente, aderendo alla proposta del relatore, si riserva di nominare il Comitato ristretto, che dovrà ultimare i suoi lavori martedì 30 settembre, onde consentire alla Commissione di esaminare ed approvare il provvedimento entro la prossima settimana.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 12,30. — Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO. — Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Valsecchi.

Parere sul disegno di legge:

Modifica dell'articolo 829 del codice della navigazione (*Parere alla IV Commissione*) (1539).

Su proposta del relatore Dagnino e dopo un breve intervento del deputato Damico, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Parere sul disegno di legge:

Regolazioni finanziarie varie (*Parere alla V Commissione*) (1627).

Su proposta del relatore Macchiavelli la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Parere sul disegno di legge:

Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo della capitanerie di porto (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (1671).

Su proposta del relatore Macchiavelli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, suggerendo peraltro alla competente Commissione di estendere al personale di cui al provvedimento le indennità corrisposte al personale della Pubblica Sicurezza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

In inizio di seduta il deputato Beragnoli prega il Presidente di farsi interprete presso il Governo della necessità di disciplinare il problema della uccellazione con decreto-legge e non con la presentazione di un disegno di legge che, per i tempi di approvazione che esso comporta, di fatto precluderebbe a molte persone di praticare l'uccellazione stessa per vari mesi.

Il Presidente prende atto di tale richiesta.

Il Sottosegretario Antoniozzi annuncia che il ministro Sedati verrà in una prossima seduta in Commissione per precisare il suo pensiero sui maggiori provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione stessa e per fissare una data per il dibattito sulla questione bieticola sollevata dal gruppo comunista.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

Bonomi ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

Sereni ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

Romita ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

Montanti ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446) (*Parere della V e della VI Commissione*).

Il Presidente ricorda che deve ancora svolgersi la discussione generale sul disegno di legge n. 1661.

Il deputato Bonifazi sollecita il gruppo della democrazia cristiana ad assumere un atteggiamento obbiettivo ed autonomo di fronte al progetto governativo che non risponde alle esigenze del paese. Il relatore De Leonardis ha ammesso che il divario tra i redditi agricoli e quelli industriali è aumentato in questi ultimi anni in quanto il settore industriale ha progredito più rapidamente degli altri. Ma questa — fa notare — è una spiegazione meccanica, non politica; infatti certi problemi sfuggono al relatore, non perché egli non li conosca, ma perché sono sconosciute al Governo le vere cause strutturali delle deficienze del settore agricolo.

Chiede due cose: una collocazione prioritaria dell'impresa coltivatrice nel quadro del costituendo fondo, e una strumentazione del fondo stesso che ponga effettivo rimedio ai mali dell'agricoltura.

I progetti oggi in esame si possono collocare su due fronti opposti: da una parte stanno le proposte delle sinistre (Sereni, Romita, Montanti); dall'altra la proposta Bonomi ed il disegno governativo. Le differenze sono molte. Le prime sostengono il principio del risarcimento dei danni; le altre propongono soltanto contributi, prestiti, mutui. Le prime reclamano una struttura democratica del fondo; le altre no. È auspicabile che su questi punti si raggiunga un'intesa.

I comunisti insistono sull'accoglimento del principio dell'indennizzo, che va riservato ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e alle cooperative, con esclusione quindi delle grandi imprese le quali dispongono di margini di profitto sufficientemente ampi per ricorrere ai capitali privati. I comunisti insistono, inoltre, su una gestione democratica

del fondo, mentre il progetto governativo crea una proliferazione di consorzi che appaiono come un surrogato del fondo stesso, che in realtà non si vuole creare.

Dopo aver rilevato che bisogna impedire che il denaro dello Stato e dei contadini vada a finire in tasca alle assicurazioni private che già traggono ampi profitti dalle polizze contro la grandine e che lo stanziamento previsto di 50 miliardi è insufficiente, fa appello a tutte le parti politiche affinché si raggiunga una rapida intesa.

Il deputato Speranza ritiene doveroso dare un giusto riconoscimento al Governo per il progetto presentato, anche se alcuni passi di esso sono perfettibili. Il disegno di legge si articola in due parti. La prima mira ad assicurare la ripresa produttiva delle aziende in caso di calamità naturali. Questa parte non è impostata sul principio del risarcimento dei danni perché, a suo avviso, tale principio non può essere adottato in questo caso, e non perché il danno non sia effettivo, ma perché esso ricade nella normale alea della vita e dell'attività umane. Lo Stato non può assumersi una parte del rischio dell'impresa. Se tale principio venisse accolto, dovrebbe essere esteso a tutti i settori. Chi sostiene tesi contrarie fa solo demagogia. Si deve invece affermare il principio che la collettività deve interessarsi alla ripresa dell'attività produttiva.

La seconda parte del disegno di legge si preoccupa di assicurare ai produttori che si associano interventi tali perché i danni possano essere prevenuti, o, una volta verificatisi, possano esserne attenuati gli effetti. I consorzi pertanto sono cosa democratica: quando i cittadini si associano per tutelarsi è giusto che lo Stato li aiuti ad autotutelarsi.

Il deputato Masciadri ricorda che i contrasti fra i gruppi permangono. Sarebbe auspicabile che l'approvazione del fondo venisse preceduta da un esame approfondito dell'entità dei danni provocati ogni anno alla agricoltura da calamità naturali (alcuni dicono trattarsi di circa 400 miliardi di lire) e da uno studio della legislazione della Francia, unico paese in Europa ad avere un fondo di solidarietà simile a quello che si vuol creare in Italia.

Il gruppo del PSI ha compiuto continui sforzi per giungere ad un'intesa con gli altri gruppi. Ma una distinzione deve restare chiara ai fini degli interventi del fondo: quella tra danni ricorrenti e danni dovuti a calamità di vario tipo (nubifragi, alluvioni, siccità, ecc.), con l'esclusione delle calamità eccezionali che richiedono ben altre provvidenze.

Circa il problema dei consorzi, dovendo scegliere tra la natura volontaria o obbligatoria di essi, sceglie la seconda, in quanto la prima potrebbe suscitare perplessità costituzionali. I consorzi, inoltre, devono essere permanenti e democratici.

Lamenta che nel progetto governativo manchino i criteri per la delimitazione delle zone al fine del risarcimento dei danni non ricorrenti, nonché i criteri per l'accertamento del danno, i parametri per la determinazione dei sussidi e le modalità per la pubblicità degli interventi volta a volta decisi. Nota, infine, che gli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica devono essere fatti con altri finanziamenti e non ricorrendo al fondo di solidarietà.

Il deputato Avolio rileva subito cinque lacune del progetto governativo; non è affermato il principio del risarcimento del danno; i fondi non sono riservati alle categorie coltivatrici; non sono inclusi tra i beneficiari le cooperative che si troveranno in difficoltà per il mancato conferimento dei prodotti da parte dei produttori danneggiati; gli interventi del fondo sono limitati alle colture specializzate; le opere pubbliche di bonifica sono incluse nella zona di operatività del fondo.

Ritiene irrinunciabile il principio del risarcimento del danno dovuto a cause eccezionali e utile stimolare i contadini ad associarsi volontariamente.

Il deputato Bignardi non concorda con il deputato Avolio sulla esclusione delle opere di bonifica dagli interventi del fondo ed è perplesso sull'articolo 5 del progetto governativo che riserva agevolazioni e contribuzioni ai soli coltivatori diretti.

Il deputato Cristofori fa suo l'appello di altri oratori affinché si ricerchi un comune accordo sul problema in esame. È contrario ad ogni ingiusta discriminazione degli interventi del fondo e favorevole alla ricerca di un nuovo meccanismo per il rapido soddisfacimento delle attese dei contadini, che elimini gli inconvenienti che sono stati registrati per esempio nell'attuazione della legge n. 1088 dello scorso anno. Dopo aver rilevato che per risolvere il problema delle grandi quantità di frutta danneggiata bisogna scegliere il ricorso all'articolo 8 del « piano verde » oppure le agevolazioni fiscali per la produzione che viene consegnata all'industria, si dichiara contrario a che il ripristino delle opere pubbliche danneggiate faccia carico sul fondo di solidarietà.

Il deputato Romita è perplesso sulla parte del provvedimento governativo in cui si parla dei consorzi. In questo caso infatti il concetto

di consorzio non è attuabile, dato che non si tratta di interventi diretti a migliorare o valorizzare la produzione. Quando lo Stato è intervenuto per far fronte alle calamità naturali, lo ha fatto in modo diretto, senza rivolgersi a organismi consortili.

Ritiene troppo ampia la facoltà concessa ai consorzi dall'articolo 15 del disegno di legge di scegliere le forme di difesa e d'intervento che si riterranno più opportune, nonché la libertà per i consorzi stessi di fissare le modalità di accertamento delle perdite e delle concessione delle sovvenzioni. Nota, infine, che il requisito richiesto dall'articolo 9 per la costituzione dei consorzi (adesione di un numero di associati il cui raccolto medio annuo raggiunga complessivamente 500 mila quintali) è esagerato.

Il deputato Ceruti sperava che i comunisti non si esprimessero così negativamente sul provvedimento governativo che va incontro alle esigenze dei contadini, mirando a ricostituire la produttività delle aziende danneggiate. Sarebbe dubbio sul piano della correttezza costituzionale informare il fondo ad un concetto puramente assistenziale degli interventi pubblici che avrebbe alla lunga la conseguenza, tra l'altro, di spegnere ogni iniziativa imprenditoriale. Non è pertanto realistica la tesi del principio del risarcimento del danno, né si possono prendere in giro i contadini dicendo loro che si intende indennizzarli dei danni subiti, quando si dispone come nel caso di specie di pochi miliardi.

Il deputato Prearo preannuncia la presentazione di emendamenti al testo governativo.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

In fine di seduta, il deputato Marras rinnova la richiesta di un'indagine conoscitiva sugli enti di sviluppo. Chiede, inoltre, se sia giunta risposta circa la richiesta di assegnare alla competenza esclusiva della Commissione agricoltura le proposte di legge in materia di contratti agrari.

Il Presidente precisa che sul secondo punto è giunta risposta negativa e che il problema dell'indagine conoscitiva verrà risolto appena ultimato il fondo di solidarietà.

Il deputato Frasca sollecita una rapida approvazione del disegno di legge sulla disciplina dell'ammasso di bergamotto, avendo prima ascoltato i rappresentanti delle categorie interessate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Lattanzio.

Il presidente comunica che sulla richiesta avanzata dal gruppo comunista per l'esame in Commissione della situazione del CNEN il Governo si è dichiarato in linea di massima favorevole a riferire giovedì 2 ottobre.

Il deputato Longoni propone preliminarmente di dare la precedenza all'esame in sede referente delle proposte di legge relative alla disciplina del commercio, anziché a quello in sede legislativa dei provvedimenti sull'assicurazione obbligatoria, stante il fermento e le attese del mondo del commercio e dei consumatori.

La Commissione, quindi, favorevole il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Lattanzio, approva l'inversione dell'ordine del giorno.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

Il relatore Helfer, dopo aver riferito sui lavori del Comitato ristretto nominato dalla Commissione per l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge e sui contatti, le indagini e gli studi esperiti a tale scopo, illustra le grandi linee del testo unificato mettendo soprattutto in rilievo tre punti qualificanti: l'istituzione dell'albo dei commercianti; la formazione ad opera dei comuni o di consorzi di comuni di un piano organico di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale rispondente alle varie esigenze urbane, viarie, igienico-sanitarie e ad un ragionevole equilibrio fra la densità e la capacità di consumo della popolazione e gli spe-

cifici punti di vendita; il necessario coordinamento tra i piani urbanistici, i piani regolatori comunali, i piani particolareggiati ed i piani di sviluppo della rete distributiva.

Il relatore Helfer illustra quindi le questioni relative alla nomina, alla competenza ed alla composizione delle commissioni incaricate di mettere a punto i suddetti piani, e si sofferma a sottolineare l'importanza dei consorzi comunali obbligatori per la redazione di piani commerciali intercomunali anche in rapporto al problema dei supermercati che di necessità influenzano aree assai vaste. Dopo aver ribadito che le licenze concesse dai comuni dovranno essere conformi ai piani commerciali, informa la Commissione su questioni particolari relative ai termini di approvazione dei piani stessi, all'ampiezza delle tabelle merceologiche e alla successione nell'esercizio commerciale. Rileva quindi la difficoltà di soluzione del problema dei ricorsi e delle domande di licenza giacenti e conclude illustrando la norma transitoria che, nelle more della legge e della preparazione dei piani, affida ai sindaci la concessione delle licenze su parere delle commissioni previste dal testo unificato.

Intervengono i deputati: Origlia, il quale esprime perplessità circa i criteri previsti per l'esame in via transitoria dei ricorsi e delle domande di licenza giacenti; e Olmini che, sottolineata l'esigenza di concludere rapidamente l'*iter* dei provvedimenti in esame anche in considerazione del fatto che talune concessioni di licenza hanno provocato notevole malcontento tra i commercianti e i consumatori, chiede che il Governo si impegni a sospendere la concessione delle licenze.

Il Presidente Giolitti, rilevata la necessità, d'accordo con il relatore Helfer, che il Comitato ristretto proceda rapidamente alla redazione definitiva del testo unificato, propone alla Commissione di richiedere nel frattempo alla Presidenza della Camera il passaggio delle proposte di legge in sede legislativa. A nome dei rispettivi gruppi si dichiarano favorevoli alla proposta del Presidente i deputati Longoni e Olmini; il deputato Demarchi, a nome del gruppo liberale, avanza talune sostanziali riserve sul nuovo testo pur non opponendosi alla proposta del Presidente. Il sottosegretario Lattanzio si associa a nome del Governo alla proposta di passaggio dei provvedimenti in sede legislativa replicando al deputato Olmini di non poter assumere l'impegno richiesto ma di riservarsi di approfondire le situazioni incresciose da lui denunciate e di verificarne la fondatezza.

La Commissione infine delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera che le proposte di legge in esame siano deferite alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Intervengono il Ministro del lavoro e previdenza sociale, Donat-Cattin e il Sottosegretario, Rampa.

All'inizio di seduta il Presidente Biaggi rivolge un cordiale benvenuto e augurio di buon lavoro ai deputati entrati a far parte della Commissione e al Sottosegretario Rampa.

Successivamente il deputato Rossinovich chiede se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sia in grado di dare notizie alla Commissione sulla serrata proclamata stamane dalla Pirelli di Milano. I deputati Polotti, Dall'Armellina e Pazzaglia si associano alla richiesta. Il Sottosegretario Rampa afferma che per il momento non è in grado di fornire circostanziati elementi di giudizio e può solo comunicare che il Sottosegretario Toros è partito per Milano al fine di accertare sul luogo i fatti. Comunque, il Ministro interverrà in fine di seduta per fornire ulteriori notizie.

Proposte di legge:

Senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnoci ed altri: **Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti** (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037);

Bastianelli ed altri: **Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato** (269);

Merenda ed altri: **Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424** (313);

Alessandrini: **Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti** (314);

Bianchi Fortunato ed altri: **Norme sulla disciplina dell'apprendistato** (950).

Il Presidente invita il relatore a riassumere succintamente l'andamento della discussione.

Il relatore Vincenzo Mancini ricorda che il provvedimento è volto essenzialmente a rimediare agli effetti negativi che la legge 2 aprile 1968, n. 424, ha provocato nel settore dell'artigianato. In questo settore appare incompatibile il limite numerico all'assunzione degli apprendisti stabilito dalla legge n. 424; e l'obbligo, dalla stessa previsto, della preventiva autorizzazione delle assunzioni da parte dell'ispettorato del lavoro costituisce un onere eccessivo per questo genere di aziende. Per correggere tale particolare aspetto della disciplina del settore artigiano è stato concordato in via informale un testo. Successivamente, però, sono sorte delle difficoltà che hanno indotto il gruppo comunista a richiedere la rimessione in aula del provvedimento. Occorre invece giungere quanto prima ad una sua approvazione, perché, nei limiti della sua efficacia, esso rappresenta un doveroso atto in favore dell'artigianato, facilitando altresì l'accesso al lavoro delle nuove leve.

Il deputato Polotti, pur riconoscendo fondamento alla richiesta, avanzata dal gruppo comunista, di una revisione generale della materia dell'apprendistato e dell'artigianato, tuttavia ritiene che non si debba ritardare la celere approvazione del provvedimento in discussione, il quale viene incontro agli interessi dei giovani e costituisce, in questa fase di rinnovi contrattuali, un valido sostegno alle organizzazioni sindacali nella loro azione volta a modificare anche la parte dei contratti relativa agli apprendisti. Si augura quindi che sia possibile approvare il provvedimento in sede legislativa.

Il deputato Caponi chiede di rinviare alla prossima seduta una decisione definitiva sull'argomento, anche in relazione alla forzata assenza del deputato Bruni che in una precedente seduta ha avuto modo di porre in luce la necessità di un più ampio ripensamento sull'argomento. Coglie l'occasione per rilevare che, mentre per l'artigianato tradizionale valgono le considerazioni che hanno mosso i presentatori del provvedimento, lo stesso non può dirsi per un nuovo tipo di aziende che, sotto la veste formale dell'artigianato, si va diffondendo invece come elemento puramente sussidiario della produzione in serie delle grandi industrie. In queste aziende in realtà i giovani vengono assunti come apprendisti unicamente per eludere le disposizioni legislative e contrattuali, e di fatto sono adibiti a prestazioni estranee allo spirito del tirocinio. Alla luce di questi nuovi fenomeni appare ingiusto consentire assun-

zioni indiscriminate e occorre rivedere organicamente la materia.

L'onorevole Ines Boffardi riconosce la necessità di un esame generale della questione, ma auspica la sollecita approvazione del provvedimento, il quale, senza pregiudicare l'avvenire, costituisce un positivo passo in avanti. Chiede dunque che si passi alla sede legislativa.

Anche il deputato Gitti chiede il passaggio alla sede legislativa nella convinzione che il provvedimento rappresenti la premessa per un organico riordino della materia.

Il deputato Pavone ricorda che già altre volte ha sottolineato il fatto che le organizzazioni sindacali da tempo sollecitano l'approvazione del provvedimento, il quale mira a favorire l'assunzione di giovani costretti, nella attesa del varo del provvedimento stesso, a cercare lavoro all'estero. Si rende dunque opportuno il passaggio alla sede legislativa.

Il deputato Pazzaglia fa presente che nel quadro della vigente normativa numerose piccole imprese a carattere industriale hanno avuto modo di inserirsi nel novero di quelle qualificate come artigiane. Se esiste un ritardo nelle assunzioni di apprendisti da parte delle autentiche aziende artigiane, è possibile ovviarvi con interventi amministrativi del Ministero nei confronti degli ispettorati del lavoro. Non è invece consigliabile un intervento legislativo che rischia di aprire indiscriminatamente varchi nelle assunzioni di giovani lavoratori senza le richieste garanzie. D'altro canto, non risponde a criteri di serietà tecnica legislativa far precedere la generale riforma del settore dell'artigianato da questo specifico provvedimento settoriale che, per le ragioni anzidette, viceversa presuppone quella riforma.

Il deputato Camba osserva che nell'attuale fase di rinnovi contrattuali anche questa legge settoriale può risultare un contributo positivo senza pregiudizi per future soluzioni organiche. Il gruppo liberale è dunque favorevole al passaggio del provvedimento in sede legislativa.

Il deputato Arzilli sottolinea che il gruppo comunista è mosso unicamente dalla preoccupazione nei confronti di un intollerabile sfruttamento del lavoro dei giovani da parte di aziende che artigiane sono soltanto di nome. È convinto che per facilitare una definitiva soluzione sia opportuno rinviare la discussione alla prossima settimana.

Il deputato Pavone concorda con la proposta di rinvio.

Il sottosegretario Rampa coglie l'occasione della discussione del provvedimento sulle assunzioni degli apprendisti per dichiarare che il Governo si impegna, fatti salvi i corsi di quest'anno, ad una radicale modificazione delle norme sui corsi per gli apprendisti. A questo fine saranno destinati oltre i 6 miliardi e 300 milioni già preventivati altri 10 miliardi che il Ministero del lavoro ha intenzione di ottenere dal Tesoro. La riforma del settore tende alla creazione di centri di addestramento moderni che, superando la frantumazione dei corsi attuali, dispongano di istruttori a tempo pieno e altamente qualificati. Quanto poi al provvedimento in esame, fa presente che il Governo è favorevole ad una sollecita approvazione riservandosi di presentare emendamenti formali.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla prossima settimana, sollecitando nel frattempo gli opportuni contatti tra i gruppi.

Proposte di legge:

Ceravolo Domenico ed altri: Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (130);

Lucchesi ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (649);

Guerrini Giorgio: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (928);

Arzilli ed altri: Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti di lavoro (1207);

Niccolai Giuseppe ed altri: Disposizioni sulla tenuta e regolamentazione dei libri ed altri documenti di lavoro (1308).

Il relatore Tambroni rilevata l'opportunità di consentire che i documenti di lavoro possano essere temporaneamente custoditi dai consulenti del lavoro e anche dalle associazioni di categoria, in rispondenza ad una obiettiva esigenza delle minori aziende che non sono in grado di disporre di un apposito impiegato incaricato della tenuta dei libri stessi, sottolinea l'opportunità che il Governo esprima il suo parere sul delicato argomento e che si nomini un Comitato ristretto per fondere in un unico testo le numerose proposte di legge in materia.

Il deputato Arzilli concorda sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto e sollecita il parere del Governo, anche in considerazione del fatto che lo stesso, nel corso

della passata legislatura, ha tenuto un atteggiamento negativo su analoga proposta di legge.

Il Presidente Biaggi si riserva di nominare i componenti del Comitato ristretto.

Proposta di legge:

Fracassi ed altri: Trattamento economico di missione del personale dell'ispettorato del lavoro a parziale modifica della legge 15 aprile 1961, n. 291 (*Parere alla VI Commissione*) (292).

Il deputato Nucci riferendo sottolinea la opportunità di dare parere favorevole in considerazione dell'obiettiva esigenza di adeguare il trattamento di missione di una categoria che merita la massima considerazione.

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di legge.

In fine di seduta il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Donat-Cattin riferisce sulla vertenza in corso alla Pirelli di Milano.

Il ministro Donat-Cattin rileva come la situazione venutasi a creare alla Pirelli di Milano si presenti complessa. Per un attento esame di tutti i suoi elementi ha provveduto ad inviare sul luogo il sottosegretario Toros. Dalle informazioni finora raccolte, risulta che gli elementi di tensione sono in questo caso più gravi di quelli riscontrati nella vicenda FIAT. L'atteggiamento imprenditoriale sembra rivolto ad attuare una serrata da ritirare quando siano raggiunti risultati per la regolamentazione dei diritti di sciopero. Tale regolamentazione, dal punto di vista legislativo, non può certo immaginarsi realizzabile in breve tempo, mentre, da quello dei rapporti tra le parti in conflitto, si presenta di difficile attuazione.

La soluzione non si profila dunque rapida. Il Governo non dispone di strumenti di intervento giuridici, giacché la giurisprudenza non riconosce alla serrata carattere di illiceità. Competono viceversa al Governo interventi di carattere politico; e in questo quadro ha informato del caso la Presidenza del Consiglio per concordare ogni iniziativa che valga a riportare la situazione alla normalità.

Dopo questa prima e immediata comunicazione in sede di Commissione è disposto, non appena avrà a disposizione più esaurienti elementi di giudizio, a rispondere in aula alle interrogazioni presentate sull'argomento, per altro non prima di martedì prossimo nell'attesa di sviluppi e di chiarificazioni della vicenda.

Il deputato Ceravolo manifesta il suo apprezzamento al ministro che ha informato

tempestivamente la Commissione. Il comportamento della Pirelli assume un indubbio significato provocatorio: al di là delle disquisizioni giuridiche, la serrata resta un illecito sul piano sostanziale, e il Governo non può sottrarsi al dovere di condannare quest'atto che, anche dopo il grave precedente della FIAT assume il valore di una sorta di colpo di Stato in sede economico-sociale.

L'onorevole Tina Anselmi rileva che lo episodio della Pirelli conferma l'esistenza di una preoccupante linea del padronato, gravida di conseguenze anche sul piano politico generale. Le dichiarazioni del ministro secondo cui il Governo è impossibilitato ad intervenire giuridicamente non significano indifferenza del Governo in questa delicata fase della vita sociale. Merita dunque apprezzamento l'operato del Governo che ha dimostrato, con dichiarazioni e con atti concreti, di voler esercitare il suo peso politico per facilitare la soluzione dei conflitti in corso.

Il deputato Alesi ringrazia il ministro per il suo pronto intervento e per aver correttamente distinto gli aspetti giuridici e politici del problema. Non ha elementi per entrare in merito alla presunta « offensiva padronale » ma desidera fare osservare che il comunicato della Pirelli chiede esplicitamente che cessino violenze e minacce estranee a forme legittime di sciopero, senza mettere in discussione la regolamentazione dello sciopero stesso.

Il deputato Rossinovich dà atto al Governo della tempestività con cui si è presentato al Parlamento, e rileva che si è di fronte ad un'esplicita serrata contro metodi di lotta adottati democraticamente dai lavoratori d'accordo con i sindacati. La richiesta della Pirelli di limitare le forme di lotta dei lavoratori è inammissibile e accentua la gravità di un clima esasperato dall'intransigente atteggiamento padronale. Alla Pirelli è in corso una normale vertenza aziendale, diretta al ripristino del premio di produzione, che, sancito da un accordo tra le parti, è stato poi unilateralmente violato dalla direzione nel 1964, nonché alla definizione giuridica di diritti sindacali già acquisiti di fatto. La normalità alla Pirelli potrà tornare soltanto quando sarà risolta la vertenza, e a tale scopo occorre in primo luogo porre fine alla serrata, che ha il valore di una sprezzante risposta del padronato alle dichiarazioni rese ieri alla Camera dal ministro Donat-Cattin sulle lotte sindacali.

Il deputato Pazzaglia rileva che i fatti odierni smentiscono le valutazioni ottimistiche effettuate da molti e dallo stesso ministro a proposito della vicenda FIAT. La situazione

odierna esce dai binari della normale dialettica dei conflitti di lavoro per assumere una rilevanza che trascende l'ambito sindacale, e acquista sapore essenzialmente politico. Come tale, essa richiama la responsabilità di tutto il Governo che dovrà affrontare al più presto un ampio dibattito di fronte al Parlamento. Sul piano giuridico, è indubbio che manchi al ministro strumenti d'intervento. Nell'attuale regime di lotta di classe, le parti che si fronteggiano sono libere di adottare tutti gli atti che vogliano, nei limiti tracciati dal codice penale. È dunque grave che il Governo non contempli nel suo programma l'attuazione degli articoli 39 e 40, lasciando così che l'arma della serrata sia pienamente utilizzabile. È invece indispensabile che essa, al pari dello sciopero e di tutta la vita sindacale, sia regolamentata legislativamente. Non vale inviare lettere ai sindacati perché essi attuino forme di autodisciplina se non si indicano i limiti della stessa. Per evitare eccessi non si può ricorrere che alla disciplina giuridica dello Stato.

Il deputato Polotti, dopo aver dato atto al Governo della celerità del suo intervento, rileva che il comportamento della Pirelli fa seguito a quello di un'altra azienda anch'essa operante nel settore della gomma e delle materie plastiche; e trova origine nella unilaterale abrogazione, dopo diciassette anni di vigenza, di un accordo aziendale che garantiva ai lavoratori un premio di produzione. L'esasperazione dei lavoratori da tempo in lotta per il ripristino dei loro diritti si è accentuata a seguito dell'arrivo di quantitativi di pneumatici provenienti da stabilimenti esteri. Sottolineato come il clima arroventato sia unicamente addebitabile alle provocazioni padronali senza interventi di gruppi esterni alle maestranze, sollecita dal Governo un fermo giudizio politico sull'ingiustificata serie di interventi intimidatori del padronato.

Il deputato Azimonti rileva che nella pronta risposta del Ministro non solo sono stati correttamente distinti gli aspetti giuridici e politici della vicenda, ma è stato anche chiaramente indicato come il Governo non intenda restare politicamente inerte. Con la serrata, la Pirelli si propone di forzare la mano alla magistratura per isolare e depotenziare il sindacato, così come da tempo si è tentato in quell'azienda, alla stregua di anacronistici criteri di paternalismo. Di fronte alla palese volontà padronale di annullare il potere dei sindacati, condivide pienamente il giudizio espresso ieri in aula dal ministro Donat-Cattin circa l'inopportunità di approvare con-

egni legislativi che obiettivamente infrenerebbero la libera azione sindacale. È certo che nella risposta alle interrogazioni presentate sulla vicenda Pirelli il Governo non solo comunicherà elementi di fatto ma testimonierà anche la ferma volontà politica di opporsi al tentativo del padronato di soffocare i diritti sindacali.

Il deputato Vincenzo Mancini dà atto al ministro della sensibilità dimostrata riferendo tempestivamente alla Commissione e osserva che il paventato contagio dell'atteggiamento della FIAT si è nei fatti realizzato. Il padronato non oppone più l'elemento tecnico della mancanza di scorte, ma chiaramente palesa il suo disegno di arroventare l'atmosfera, in questo caso invocando la mancanza di garanzie per un ordinato svolgimento dei conflitti sindacali. Un giudizio politico negativo su tale comportamento non è dunque aprioristico, ed è opportuno riprendere il discorso in aula, per conoscere dal Governo quali siano le misure che nella sua responsabile collegialità esso intende adottare per rispondere all'offensiva della classe padronale.

Rispondendo agli intervenuti, il Ministro Donat-Cattin osserva come il Ministero intenda rispettare fedelmente l'autonomia delle parti sindacali: quando non si verificano richieste di mediazione, l'intervento governativo diretto, in ordine all'oggetto economico della vertenza, non si giustificerebbe; e al momento richieste del genere non sono giunte. Pertanto ha ritenuto opportuno, nel recente passato, non interporre in un conflitto che, pur se di ampia portata, si mantiene nell'ambito delle libertà che la Costituzione riconosce a tutte le forze sociali in gioco.

Il ministro richiama poi l'esigenza di non drammatizzare la vicenda al di là della sua reale portata, ciò che tra l'altro significherebbe — per quelli che hanno parlato di provocazione — accettarla in contrasto con gli interessi dei lavoratori.

Al deputato Pazzaglia fa presente che non si può correttamente affermare che oggi le controversie di lavoro si svolgono in un regime classista: si tratta invece di un regime democratico e pluralistico, imperniato sulla autonomia delle forze sociali. In una tale prospettiva di democrazia sindacale si colloca l'iniziativa delle lettere inviate al ministro dell'interno e alle organizzazioni sindacali per un'autodisciplina durante i conflitti di lavoro. Con tale atto si vuole non già trasformare il sindacato in poliziotto bensì porre le forze sindacali a pieno titolo al livello di classe dirigente del paese.

Riconferma che non è emersa l'intenzione del Governo di attuare gli articoli 39 e 40 della Costituzione. In base ad una sua valutazione politica, il Governo ritiene che, nel momento attuale una disciplina legislativa del sindacato rischierebbe di mortificarne l'autonomia e di imbrigliarne l'attività. Ci si è orientati, invece, in direzione della legge sui diritti sindacali e dei lavoratori.

Il ministro Donat-Cattin conclude rilevando che il Governo è ben consapevole delle differenze che, al di là degli schemi giuridici, sussistono tra il rilievo sociale ed umano dello sciopero e quello della serrata, data la disparità tra le parti in lotta e i sacrifici a cui le stesse si sottopongono: agli uni lo sciopero provoca danno economico, agli altri la serrata toglie il pane. Pertanto, pur nel doveroso rispetto dell'autonomia sindacale, il Governo è pronto ad ogni utile intervento.

Il Presidente Biaggi nel ringraziare il ministro per la sua sollecitudine, rileva come la stessa costituisca una valida testimonianza della cura con cui Parlamento e Governo seguono i fenomeni della vita sociale. Il paese deve sapere che Parlamento e Governo sono pronti ad assumersi le rispettive responsabilità nell'interesse della comunità nazionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964.

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93).

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 10,00. —
Presidenza del Presidente ALESSI.

La Commissione procede all'interrogatorio dei testi generali di brigata Filippo Stefani e Arnaldo Ferrara.

La Commissione procede, poi, alla lettura ed all'approvazione del processo verbale della deposizione resa dal generale di brigata Filippo Stefani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13,30.

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969, ORE 17,00. —
Presidenza del Presidente ALESSI.

La Commissione discute le richieste istruttorie formulate dai vari commissari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 22.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Sottocommissione per i pareri.

Giovedì 25 settembre, ore 16.

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Castelli.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni e alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (532) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Castelli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Giovedì 25 settembre, ore 10 e 17.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.